



**Nota MASE – Valutazioni Ambientali trasmessa a mezzo PEC
VA@pec.mite.gov.it**

**Nota MASE – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC trasmessa
a mezzo PEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it**

**Nota REGIONE trasmessa a mezzo PEC
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it**

**Nota ADB trasmessa a mezzo PEC a
alpiorientali@legalmail.it**

**Nota MiC - Soprintendenza Speciale PNRR trasmessa a mezzo PEC
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it**

Spett.le
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI
AMBIENTALI
*Divisione V – Procedure di
valutazione VIA e VAS*
Via Cristoforo Colombo, n.44
00147 – Roma

Spett.le
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
COMMISSIONE TECNICA PNRR-
PNIEC
Via Cristoforo Colombo, n.44
00147 – Roma

Spett.le
REGIONE VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI
AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO
*U.O. Valutazione Impatto
Ambientale*
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 – Venezia (VE)

Spett.le
**AUTORITÀ DI BACINO
DISTRETTUALE DELLE ALPI
ORIENTALI**
Palazzo Michiel Dalle Colonne
Cannaregio 4314
30121 – Venezia (VE)

E p.c.

Spett.le
MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL
PNRR
Via di San Michele, 22
00153 – Roma

CHIRON ENERGY SPV 07 S.r.l.

Sede Legale: Via Bigli 2, 20121 – Milano | Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale e n. iscriz. al Registro delle Imprese: 12032120961 | Numero REA: MI - 2636054
Società a socio unico | Soggetta a Direzione e Coordinamento di Chiron Energy Capital S.p.A.
PEC: crv.07@pec.chironenergy.com | www.chironenergy.com

MILANO,
15.06.2023

**Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica costituito da n. 4 lotti “Bagnoli 1”, “Bagnoli 2”, “Bagnoli 3” e “Bagnoli 4”, nel comune di Bagnoli di Sopra (PD) - Via Goffredo Mameli snc.
Rif. CODICE PROCEDURA (ID_VIP/ID_MATTM) 8312.
CONTRODEDUZIONI PARERE REGIONE VENETO – DDR N. 20 DEL 03.05.2023.**

Il sottoscritto PAOLO PESARESÌ, in qualità di Legale Rappresentante della Società CHIRON ENERGY SPV 07 S.r.l., con sede legale in via Bigli n. 2, Milano (MI), Codice Fiscale e Partita IVA 12032120961 e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, REA MI-2636054,

PREMESSO

- Che, in data 05.05.2023, con nota prot. 245060, la Regione Veneto ha trasmesso alla Scrivente copia del DDR n.20 del 03.05.2023 (di seguito, in breve, anche “**DDR**”) con il quale l’Ente si è espresso ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 19 della L.R. 4/2016 fornendo il proprio parere *“non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento, in quanto lo stesso non risulta coerente alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), da ultimo approvato con D.P.C.M. del 01.12.2022, fatte salve tutte le considerazioni, i chiarimenti e gli approfondimenti utili puntualmente dettagliati al Capitolo 8 del parere n. 209 del 19/04/2023, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 19/04/2023, di cui all’Allegato A, che si richiede siano fatti propri da parte dell’Autorità Competente all’interno dell’iter di valutazione in ambito nazionale”* (cfr. ALLEGATO 01);

CONSIDERATO


- Che, entrando nell’articolato dell’Allegato A al DDR, emerge che tale espressione derivi unicamente dal parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali (di seguito, in breve, anche “**Autorità di Bacino**”), il quale Ente, con prima nota prot. 13905 del 23.12.2022, veniva a richiedere delle integrazioni documentali, per poi, nonostante la documentazione integrativa fornita, concludeva che *“non è stata effettuata la verifica della compatibilità idraulica secondo quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA). Pertanto si esprime parere non favorevole all’intervento in oggetto in quanto non risulta coerente secondo quanto richiesto dalle soprarichiamate Norme Tecniche di Attuazione”*;
- Che, come riportato dalla stessa Autorità di Bacino, l’area ricade in un ambito a **pericolosità moderata (P1)**;
- Che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) prevedono per le aree P1 che *“l’attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle*

CHIRON ENERGY SPV 07 S.r.l.

Sede Legale: Via Bigli 2, 20121 – Milano | Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale e n. iscriz. al Registro delle Imprese: 12032120961 | Numero REA: MI - 2636054
Società a socio unico | Soggetta a Direzione e Coordinamento di Chiron Energy Capital S.p.A.
PEC: crv.07@pec.chironenergy.com | www.chironenergy.com

presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) **solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2**” (cfr. ALLEGATO 02 – comma 2, art.14);

- Che l’area di intervento ricade in “**Aree di urbanizzazione consolidata**” per **ATTIVITA’ PRODUTTIVE** secondo Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Conselvano (cfr. Tavola 4.A – Carta delle Trasformabilità) il quale era vigente alla data di adozione del PGRA;



- ATTIVITA' PRODUTTIVE:



— Aree di urbanizzazione consolidata art. 12.3




— Aree di urbanizzazione programmata art. 12.3.1

- Che l’area di intervento ricade in “**ZONE D1.2 – INDUSTRIALI-ARTIGIANALI ED A MAGAZZINI DI ESPANSIONE**” secondo PRG – P.I. del Comune di Bagnoli di Sopra il quale era (anche questo) vigente alla data di adozione del PGRA;

CHIRON ENERGY SPV 07 S.r.l.

Sede Legale: Via Bigli 2, 20121 – Milano | Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale e n. iscriz. al Registro delle Imprese: 12032120961 | Numero REA: MI - 2636054
Società a socio unico | Soggetta a Direzione e Coordinamento di Chiron Energy Capital S.p.A.
PEC: crv.07@pec.chironenergy.com | www.chironenergy.com



ZONE PRODUTTIVE

	ZONE D 1.1 – INDUSTRIALI–ARTIGIANALI ED A MAGAZZINI DI COMPLETAMENTO	ART. 10
	ZONE D 1.2 – INDUSTRIALI–ARTIGIANALI ED A MAGAZZINI DI ESPANSIONE	ART. 11
	ZONE D 2.1 – COMMERCIO, DIREZIONALITA' ED ARTIG. DI SERVIZIO DI COMPLETAMENTO	ART. 12
	ZONE D 2.2 – COMMERCIO, DIREZIONALITA' ED ARTIG. DI SERVIZIO DI ESPANSIONE	ART. 13
	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN ZONA IMPROPRIA	ART. 14

- Che, pertanto, a fronte della pianificazione vigente al momento dell'adozione del PGRA la quale **prevede per l'area in progetto la trasformazione urbanistica ed edilizia ad indirizzo produttivo**, la verifica di compatibilità idraulica non è da svolgersi qualora sia accertato che non verrà superato, a seguito dell'intervento, un rischio idraulico R2;

CHIRON ENERGY SPV 07 S.r.l.

Sede Legale: Via Bigli 2, 20121 – Milano | Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale e n. iscriz. al Registro delle Imprese: 12032120961 | Numero REA: MI - 2636054
Società a socio unico | Soggetta a Direzione e Coordinamento di Chiron Energy Capital S.p.A.
PEC: crv.07@pec.chironenergy.com | www.chironenergy.com

- Che la Scrivente ha accertato, per mezzo del software HEROlite versione 2.0.0.2 e utilizzando le banche dati messe a disposizione dall'Autorità di Bacino, che l'intervento **comporta una classe di rischio idraulico $\leq R2$** (cfr. ALLEGATO 92_ATTESTATO_RISCHIO trasmesso in data 22.03.2023);
- Che, per quanto sopra esposto e a fronte dell'esenzione prevista dall'art.14 delle NTA, la Scrivente ha ritenuto di aver ottemperato a tutte le incombenze necessarie per accertare la coerenza dell'intervento al PGRA;
- Che, pertanto, non si comprendevano le ragioni sottostanti l'espressione dissenziente dell'Autorità di Bacino in quanto il parere non riportava, al di là di un generico riferimento, l'effettiva motivazione (cfr. l'intervento *"non risulta coerente secondo quanto richiesto dalle soprarichiamate Norme Tecniche di Attuazione"*);

COMUNICA

- Che, dato quanto esposto sopra e la mancata indicazione della ragione sottostante il proprio parere negativo, la Scrivente, con nota trasmessa il 15.05.2023, ha chiesto all'Autorità di Bacino di voler chiarire *"i motivi per cui, per il progetto di cui trattasi, verrebbe meno l'esenzione disposta dall'art.14 delle N.T.A. del P.G.R.A. 2021-2027"* (cfr. ALLEGATO 03);
- Che l'Autorità di Bacino, in riscontro alla nota di cui al punto precedente, con missiva prot. 0007546 del 18.05.2023, ha chiarito che la verifica di compatibilità idraulica risulterebbe necessaria perché **l'intervento non può intendersi previsto dai piani di assetto e uso del territorio** vigenti alla data di adozione del PGRA in quanto *"il Comune di Bagnoli di Sopra, [...] rilevava che **la trasformazione dell'area della zona industriale del conselvano in area per impianti di fotovoltaico a terra di grandi dimensioni, non appare in linea con le aspettative della programmazione urbanistica territoriale e con le scelte del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) che ha individuato nell'area l'insediamento di attività produttive industriali, commerciali o artigianali"*** (cfr. ALLEGATO 04);

RAPPRESENTA

- Che, per quanto sopra chiarito, il parere negativo dell'Autorità di Bacino si fonda unicamente sull'erroneo e fuorviante parere (chiaramente "atecnico" di natura meramente "politica") del comune di Bagnoli di Sopra che, per come strutturato, fa intendere che la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra sarebbe incompatibile con un'area destinata ad attività produttive industriali, commerciali o artigianali (cfr. la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra *"non appare in linea con le aspettative della programmazione urbanistica territoriale e con le scelte del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) che ha individuato nell'area l'insediamento di attività produttive industriali, commerciali o artigianali"*).

Precisato che il PATI non identifica nel dettaglio le attività produttive ammesse nell'ambito (i.e. metalmeccaniche, metallurgiche, elettriche ed elettroniche, tessili, etc.), si evidenzia che **un impianto fotovoltaico costituisce a tutti gli effetti un'attività produttiva industriale** specificatamente dedicata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile così come confermato dalla legislazione vigente che, fra l'altro, esprime addirittura un favore per la previsione di questo genere di insediamenti nelle aree produttive, *in primis* proprio in quelle aree industriali.

Conseguentemente, **la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra nell'area in oggetto costituisce a tutti gli effetti una "attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano"**.

La conformità al PATI viene sostanzialmente confermata anche dalla Regione Veneto nell'Allegato A al DDR (cfr. pag. 57/60 *"RITENUTO [...] che per l'area in esame permanga la vocazione produttiva secondo le indicazioni strategiche, quindi non aventi valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, sia del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Padova (che ricomprende l'area nei poli produttivi di interesse provinciale da potenziare) che nel Piano di Assetto Intercomunale del Conselvano (che la ricomprende nel consolidato produttivo e di rilievo comunale da ampliare)"*).

Pertanto, **essendo la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra compatibile con quanto previsto dai piani di assetto e uso del territorio, ne deriva che il parere dell'Autorità di Bacino può intendersi superato in radice.**

Inoltre, sempre in merito a tale aspetto, ossia alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione, si sottolineano, altresì, i seguenti disposti normativi:

- i) D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 – art. 20 – DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
 3. *Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di **aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica**, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.*
- ii) D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 – art. 22-bis – PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
 1. *L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle **aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale**, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.*

iii) L.R. n. 17 del 19 luglio 2022 – art. 7 – AREE CON INDICATORI DI IDONEITÀ.

1. *La Giunta regionale individua come aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici:*

a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse; [...]

Pertanto, è inequivocabile la **compatibilità dell'intervento con un'area definita come "Aree di urbanizzazione consolidata"** per **ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI, COMMERCIALI O ARTIGIANALI** così come individuata dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Conselvano.

Poi, volendo scendere anche a livello di Piano Regolatore Generale – P.I., l'art.11 del NTA – Z.T.O. "D1-2" INDUSTRIALI, ARTIGIANALI ED A MAGAZZINI DI ESPANSIONE, questo chiarisce ulteriormente in merito che questa destinazione:

Comprende parti del territorio non urbanizzate o parzialmente urbanizzate per altri usi, che il Piano Regolatore Generale indirizza ad attività produttive secondarie industriali ed artigianali che non comportino forme di inquinamento atmosferico ed acustico oltre i limiti di legge.

Destinazioni d'uso – Oltre alle destinazioni d'uso industriale ed artigianale collegate alle funzioni di produzione e stoccaggio delle merci, sono ammesse quelle relative a:

- uffici aziendali collegati all'attività produttiva;
- servizi per gli addetti alla produzione del tipo mense, biblioteche, etc.;
- residenze per custodi o titolari delle aziende insediate, nei limiti di cui al precedente art.10;
- impianti di infrastrutture tecnologiche del tipo cabine elettriche, telefoniche, etc., funzionali agli insediamenti ed inoltre centrali di trasformazione di interesse sovracomunale e ancora:

- magazzini per stoccaggio e commercializzazione all'ingrosso delle merci;
- impianti per il trattamento dei rifiuti, anche speciali e tossico-nocivi;
- attrezzature per la protezione civile e per i Vigili del Fuoco;
- attrezzature per il servizio di trasporto urbano.

[...]

In conclusione, **non c'è alcuna trasformazione dell'area della zona industriale del conselvano in area per impianti di fotovoltaico a terra di grandi dimensioni** dato che un impianto fotovoltaico a terra è, per tutte le ragioni sopra esposte, un insediamento perfettamente ammissibile in una zona industriale, pertanto, **il progetto è già conforme e coerente alle previsioni del PGRA senza necessità di ulteriori approfondimenti** in quanto, essendo in area a pericolosità P1, ai sensi dell'art.14 delle NTA:

i) l'intervento è da intendersi **previsto** dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano in quanto compatibile con la classificazione di "Aree di urbanizzazione

consolidata” per “attività produttive industriali, commerciali o artigianali” che contraddistingue l’area in questione;

- ii) si è accertato che **non** c’è il superamento del rischio specifico medio R2;
 - iii) l’attuazione dell’intervento **non** è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2);
- Che l’area di intervento **non** è in alcun modo da considerarsi “Area non pianificata”. Anche in questo caso il Comune dissenziente ha fornito un supporto istruttorio parziale e fuorviante con la nota prot. comunale n.11973 del 23.12.2022. Nella stessa, l’Ente ha riportato una espressione tanto sibillina quanto dubitativa:

*“Ci si chiede quindi se l’area di espansione D1/2 per la parte non attuata del P.P., e di proprietà della Ditta Chiron Energy, sia da ritenersi tutt’ora con tale destinazione, **oppure** se ai sensi dell’art. 33 della L.R. 11/2004 smi in funzione all’applicazione del combinato disposto art. 18 della LR 11/04 e dell’art. 13 della LR 14/2017, la stessa non essendo ricompresa nelle aree su cui riconfermati i vincoli di edificabilità con specifica deliberazione di C.C., sia invece da considerare “Area non pianificata”, con le conseguenze del caso”.*

L’Ente, pertanto, in tale nota non ha in alcun modo certificato che l’area è da intendersi “Area non pianificata” ma ha esclusivamente espresso, al massimo, un proprio dubbio (cfr. “ci si chiede”) non supportato da alcun elemento concreto.

Infatti, la norma di riferimento recita:

- i) Art. 33. – AREE NON PIANIFICATE
 - 1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 18, comma 7.
 - 2. *Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.*
 - 3. *Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.*
- ii) Art. 18. – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, EFFICACIA E VARIANTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
 - 7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono *le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati* (il Comune di Bagnoli di Sopra riporta testualmente nella nota “L’area di proprietà della ditta CHIRON ENERGY SPV 07 srl , dove intende realizzare l’impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica risulta ricadente in Zona Territoriale Omogenea D 1.2 Industriale, artigianale ed a magazzini di espansione all’interno dell’ambito del Piano Particolareggiato denominato

D1.2 (ambito territoriale di mq 640865). Come già illustrato con propria precedente osservazione, **tale strumento attuativo risulta approvato con i seguenti provvedimenti:** [...]), a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33.

Inoltre, l'Ente omette che, con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.06.2022** (e non 17 come erroneamente riportato nel precedente riscontro della Scrivente), ha provveduto all'"APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO (PRG) DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO - AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 10 DELLA L.R. 14/2017" la quale **ha confermato i vincoli di edificabilità previsti per l'area in progetto inserendola tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata – art.2, comma 1, lett. e) L.R. 14/2017** ossia tra:

"l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. [...]" (cfr. ALLEGATO 05).



LEGENDA	
	CONFINE COMUNALE
	PERIMETRAZIONE E RETTIFICA DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - art.2, comma 1, lett.e) L.R. 14/2017

In conclusione, i passaggi di pag. 57/60 dell'Allegato A del DDR che riportano:

- i) *“PRESO ATTO relativamente alla destinazione urbanistica vigente per l'area oggetto, delle considerazioni esposte dal Comune di Bagnoli di Sopra con nota del 23.12.2022 prot. comunale 11973, circa l'intervenuta decadenza delle previsioni urbanistiche del piano particolareggiato denominato “D1.2”, a far data dal 25.06.2022, per effetto delle disposizioni dell'art.13 della L.R. 14/2017”*
- ii) *“CONSIDERATO che ad oggi, pertanto, l'ambito di intervento risulta essere, secondo la disciplina dell'art.33 della LR 11/2004, area non pianificata”*

Sono da intendersi **errati ed infondati** in quanto **con la variante approvata il 23.06.2022 l'area è stata confermata tra gli “Ambiti di urbanizzazione consolidata”** con le relative e conseguenti conferme di vigenza delle previsioni di trasformabilità;

CHIEDE

- A Codesta Autorità di Bacino:
 - i) Di chiarire se, attestata la compatibilità dell'intervento in parola con le previsioni del P.A.T.I., ossia con **ambiti di urbanizzazione consolidata produttivi industriali, commerciali o artigianali**, la documentazione già agli atti permetta di ritenere lo stesso coerente con le NTA del PGRA e di superare il dissenso espresso;
- A Codesta Spettabile Regione:
 - i) Di rivedere il proprio parere in merito all'assunzione (errata) per cui l'area ad oggi è da intendersi “non pianificata” a fronte della variante di cui alla DCC n.16/2022 che ha confermato l'inserimento dell'area nel consolidato produttivo facendo venir meno le condizioni di applicabilità dell'art. 33 e dell'art.18.7;
- A Codesto Spett.le Ministero precedente:
 - i) Di confermare che **la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra è ex lege compatibile con ambiti a destinazione industriale** in considerazione della normativa vigente e, in ultimo, dell'art. 22-bis del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 che addirittura inserisce l'intervento tra quelli riconducibili a manutenzione ordinaria;
 - ii) Che, in via principale, in base alle risultanze dei chiarimenti di cui sopra, qualora confermativi rispetto alla posizione della Scrivente, **consideri superati i pareri ostativi della Regione, del Comune e dell'Autorità di Bacino;**
 - iii) Che, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i predetti pareri ostativi non siano ritenuti superabili sulla base dei chiarimenti forniti, proceda alla **sospensione procedimentale al fine di permettere la redazione dello studio di compatibilità idraulica previsto dall'art.14 delle NTA del PGRA.**

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti si prega di contattare l'Ing. Massimo Gaggiotti al numero di telefono +39 392 1665774 o all'indirizzo e-mail prc@chironenergy.com.

CHIRON ENERGY SPV 07 S.r.l.

Sede Legale: Via Bigli 2, 20121 – Milano | Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale e n. iscriz. al Registro delle Imprese: 12032120961 | Numero REA: MI - 2636054
Società a socio unico | Soggetta a Direzione e Coordinamento di Chiron Energy Capital S.p.A.
PEC: crv.07@pec.chironenergy.com | www.chironenergy.com

Distinti saluti

CRV 07 S.r.l.
LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Paolo Pesaresi



Firmato da PAOLO
PESARESI
Data: 15/06/2023
18:19:21 CEST

ALLEGATI:

- i) ALLEGATO 01 – TRASMISSIONE DDR N. 20 DEL 3 MAGGIO 2023;
- ii) ALLEGATO 02 – NTA (ALLEGATO V) PGRA ADB ALPI ORIENTALI;
- iii) ALLEGATO 03 – RISCONTRO CHIRON DEL 15.05.2023;
- iv) ALLEGATO 04 – CONFERMA PARERE ADB DEL 18.05.2023;
- v) ALLEGATO 05 – DELIBERAZIONE COMUNALE N. 16 DEL 23.06.2022.

CHIRON ENERGY SPV 07 S.r.l.

Sede Legale: Via Bigli 2, 20121 – Milano | Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale e n. iscriz. al Registro delle Imprese: 12032120961 | Numero REA: MI - 2636054
Società a socio unico | Soggetta a Direzione e Coordinamento di Chiron Energy Capital S.p.A.
PEC: crv.07@pec.chironenergy.com | www.chironenergy.com



Data 08/05/2023

Protocollo N° 0245060 Class: H.400.03.1 Fasc. 13

Allegati N° 2 2 per tot.pag. 64

Oggetto [ID: 8312] CHIRON ENERGY SPV 07 SRL - Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di 26,669 MW costituito da n. 4 impianti denominati "Bagnoli 1", "Bagnoli 2", "Bagnoli 3", "Bagnoli 4" nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD).
Comuni di localizzazione: Bagnoli di Sopra, Conselve (PD).
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parere regionale ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 19 della L.R. 4/2016.

Trasmissione DDR n. 20 del 3 maggio 2023.

A CHIRON ENERGY SPV 07 SRL
PEC: crv.07@pec.chironenergy.com

Con la presente si trasmette copia del DDR n. 20 del 3 maggio 2023.

Cordiali saluti.

Il Direttore della Direzione Valutazioni
Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
avv. Cesare Lanna

Il Direttore della U.O.
Valutazione Impatto Ambientale
ing. Lorenza Modenese

LM/gs

Tel. 041 279 2292

\\PROGETTI\2022_STATALI\ST_XIII (8312 Chiron bagnoli)\ATTI /Notifica DecretoProponente.doc

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CESARE LANNA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

Calle Priuli – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 041279 2292-2203-2114

PEC: valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioneimpattoambientale@regione.veneto.it

sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via

fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 23IO9G

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279



DECRETO N. 20 DEL 03/05/2023

OGGETTO: [ID: 8312] CHIRON ENERGY SPV 07 SRL - Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di 26,669 MW costituito da n. 4 impianti denominati "Bagnoli 1", "Bagnoli 2", "Bagnoli 3", "Bagnoli 4" nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD).
Comuni di localizzazione: Bagnoli di Sopra, Conselve (PD).
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parere regionale ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 19 della L.R. 4/2016.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si esprime, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto, proposto da CHIRON ENERGY SPV 07 SRL, costituito da quattro impianti fotovoltaici denominati "Bagnoli 1", "Bagnoli 2", "Bagnoli 3", "Bagnoli 4", della potenza nominale complessiva di 26,669 MW, unito alle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Bagnoli di Sopra (PD) e Conselve (PD).

IL DIRETTORE DELL'AREA

TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

VISTA la L.R. n. 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

VISTO, in particolare l'articolo 19 della L.R. n. 4/2016, come modificato dalla L.R. n. 27/2021, recante "Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale" secondo cui "1. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell'ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA".

CONSIDERATO che la Società Chiron Energy SPV 07 S.r.l., ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica la domanda per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al "Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di 26,669 MW costituito da n. 4 impianti denominati "Bagnoli 1", "Bagnoli 2", "Bagnoli 3", "Bagnoli 4" nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD)" (nota acquisita al prot. del Ministero della Transizione Ecologica, MiTE-45002 in data 11.04.2022);

PRESO ATTO Società Chiron Energy SPV 07 S.r.l. ha dichiarato che il progetto in argomento rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), di cui alla tipologia elencata nell'Allegato

I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1, per i quali si applicano i tempi e le modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. 152/2006 per i progetti di cui all'art. 8, c. 2-bis;

CONSIDERATO che in data 06.12.2022, con nota prot. n. 153082, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento ed al proponente l'avvenuto completamento delle verifiche preliminari in merito alla procedibilità dell'istanza di VIA, nonché la pubblicazione dell'avviso al pubblico e l'avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che tale nota è stata acquisita dalla Regione del Veneto in pari data con il prot. n. 563015, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art.19 della L.R. n. 4/2016;

CONSIDERATO che la UO Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto, con nota prot. n. 567415 del 07.12.2022, ha informato gli enti territoriali e le strutture regionali competenti dell'avvio del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che in data 21.12.2022 i delegati di Società CHIRON ENERGY SPV 07 SRL hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola ed è stato contestualmente nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto;

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 18.01.2023 e che in tale sede il Comitato ha ritenuto, nell'ambito del procedimento ministeriale, di richiedere alcune integrazioni e approfondimenti, utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 36504 del 20.01.2023, gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto, hanno inviato al Ministero della Transizione Ecologica e, per conoscenza, alla ditta proponente e agli enti e amministrazioni potenzialmente interessati dal progetto, la richiesta di integrazioni determinata dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 18.01.2023;

CONSIDERATO che in data 01.02.2023, con nota n. 60831, gli uffici regionali della U.O. V.I.A. hanno trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la nota della Società Terna, acquisita al prot. reg. n. 50542 in data 27.01.2023;

CONSIDERATO che il proponente ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le integrazioni richieste dalla Regione Veneto con la nota n. 36504 del 20.01.2023 (integrazioni acquisite dal MASE e pubblicate sul sito web ministeriale in data 28.03.2023);

CONSIDERATO che tali integrazioni sono state acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e pubblicate sul sito web ministeriale il giorno 28.03.2023;

CONSIDERATO che in data 28.03.2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l'avviso di avvio una nuova consultazione;

VISTE inoltre, le seguenti note acquisite agli atti:

- prot. n. 585097 del 19.12.2022 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
- prot. n. 590102 del 21.12.2022 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- prot. n. 597054 del 23.12.2022 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- prot. n. 851 del 02.01.2023 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- prot. n. 598634 del 27.12.2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali;
- prot. n. 26989 del 16.01.2022 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
- prot. n. 27505 del 16.01.2023 della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia
- prot. n. 28003 del 17.01.2023 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
- prot. n. 197709 del 12.04.2023 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- prot. n. 204304 del 17.04.2023, dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali.

VISTI i contributi di ARPAV, della Direzione Ricerca Innovazione Energia, della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, della Direzione Pianificazione Territoriale, della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, agli atti degli uffici regionali;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014";

VISTE le considerazioni in materia di VINCA espresse dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, con nota prot. 26989 del 16.01.2022;

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 19/04/2023 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha espresso, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere non favorevole n. 209 19/04/2023 (**Allegato A** al presente provvedimento) in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, in quanto lo stesso non risulta coerente alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA).

DECRETA

1. Che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere n. 209 del 19/04/2023 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 19/04/2023, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, in merito al progetto, proposto da CHIRON ENERGY SPV 07 SRL, costituito da quattro impianti fotovoltaici denominati "Bagnoli 1", "Bagnoli 2", "Bagnoli 3", "Bagnoli 4", della potenza nominale complessiva di 26,669 MW, unito alle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Bagnoli di Sopra (PD) e Conselve (PD).
3. Di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, parere non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, in quanto lo stesso non risulta coerente alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), da ultimo approvato con D.P.C.M. del 01.12.2022, fatte salve tutte le considerazioni, i chiarimenti e gli approfondimenti utili puntualmente dettagliati al Capitolo 8 del parere n. 209 del 19/04/2023, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 19/04/2023, di cui all'**Allegato A**, che si richiede siano fatti propri da parte dell'Autorità Competente all'interno dell'iter di valutazione in ambito nazionale.
4. Di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, e al Ministero della Cultura, Soprintendenza speciale per il PNRR.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a CHIRON ENERGY SPV 07 SRL, PEC: crv.07@pec.chironenergy.com, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, al Comune di Bagnoli di Sopra, al Comune di Conselve, alla Direzione Generale di ARPAV, all'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, a Snam Retegas S.p.A., a Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale, a Enel Distribuzione S.p.A., alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, alla Direzione Regionale Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Padova, alla Direzione Pianificazione Territoriale, della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-

venatoria, alla Direzione Regionale Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, alla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV.

6. Di pubblicare solo l'oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE
F.to Luca Marchesi

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.

(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 209 del 19/04/2023

Oggetto: **[ID: 8312] CHIRON ENERGY SPV 07 SRL - Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di 26,669 MW costituito da n. 4 impianti denominati "Bagnoli 1", "Bagnoli 2", "Bagnoli 3", "Bagnoli 4" nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD).
Comuni di localizzazione: Bagnoli di Sopra, Conselve (PD).
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Codice progetto n. XIII/2022.**

1. PREMESSE AMMINISTRATIVE

Considerato che la Società Chiron Energy SPV 07 S.r.l., ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica la domanda per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al "Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di 26,669 MW costituito da n. 4 impianti denominati "Bagnoli 1", "Bagnoli 2", "Bagnoli 3", "Bagnoli 4" nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD)" (nota acquisita al prot. del Ministero della Transizione Ecologica, MiTE-45002 in data 11.04.2022).

La Società Chiron Energy SPV 07 S.r.l. ha dichiarato che il progetto in argomento rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), di cui alla tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1, per i quali si applicano i tempi e le modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. 152/2006 per i progetti di cui all'art. 8, c. 2-bis.

In data 06.12.2022, con nota prot. n. 153082, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento ed al proponente l'avvenuto completamento delle verifiche preliminari in merito alla procedibilità dell'istanza di VIA, nonché la pubblicazione dell'avviso al pubblico e l'avvio del procedimento amministrativo.

Tale nota è stata acquisita dalla Regione del Veneto in pari data con il prot. n. 563015, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art.19 della L.R. n. 4/2016.

In data 21.12.2022 i delegati di Società CHIRON ENERGY SPV 07 SRL hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola ed è stato contestualmente nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto;

Visti i contributi di ARPAV, della Direzione Ricerca Innovazione Energia, della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, della Direzione Pianificazione Territoriale, della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, agli atti degli uffici regionali;

Tenuto conto che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014";

Viste le considerazioni in materia di VINCA espresse dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, con nota prot. 26989 del 16.01.2022.

Considerato che in data 21.12.2022 i delegati di Società Chiron ENERGY SPV 07 SRL hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola ed è stato contestualmente nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto;

Considerato che il progetto è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 18.01.2023 e che in tale sede il Comitato ha ritenuto, nell'ambito del procedimento ministeriale, di richiedere alcune integrazioni e approfondimenti, utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria.

Considerato che con nota prot. n. 36504 del 20.01.2023, gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale della Regione Veneto, hanno inviato al Ministero della Transizione Ecologica e, per conoscenza, alla ditta proponente e agli enti e amministrazioni potenzialmente interessati dal progetto, la richiesta di integrazioni determinata dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 18.01.2023;

Considerato che in data 01.02.2023, con nota n. 60831, gli uffici regionali della U.O. V.I.A. hanno trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la nota della Società Terna, acquisita al prot. reg. n. 50542 in data 27.01.2023;

Considerato che a seguito della nota di richiesta di integrazioni della Regione Veneto n. 36504 del 20.01.2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Autorità Competente del procedimento, non ha formulato una richiesta di integrazioni al proponente;

Considerato che il proponente ha volontariamente inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le integrazioni richieste dalla Regione Veneto con la nota n. 36504 del 20.01.2023 (integrazioni acquisite dal MASE e pubblicate sul sito web ministeriale in data 28.03.2023);

Considerato che tali integrazioni sono state acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e pubblicate sul sito web ministeriale il giorno 28.03.2023;

Considerato che in data 28.03.2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l'avviso di avvio una nuova consultazione;

Considerato che in data 12.04.2023 il Comune di Bagnoli di Sopra ha trasmesso delle osservazioni (nota acquisita al prot. reg. 197709 data 12/04/2023) in relazione alla documentazione integrativa prodotta dal proponente;

Viste, inoltre, le seguenti note acquisite agli atti:

- prot. n. 585097 del 19.12.2022 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
- prot. n. 590102 del 21.12.2022 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- prot. n. 597054 del 23.12.2022 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- prot. n. 851 del 02.01.2023 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- prot. n. 598634 del 27.12.2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali;
- prot. n. 26989 del 16.01.2022 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
- prot. n. 27505 del 16.01.2023 della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia
- prot. n. 28003 del 17.01.2023 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
- prot. n. 197709 del 12.04.2023 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- prot. n. 204304 del 17.04.2023, dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali.

2. QUADRO PROGETTUALE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un lotto di impianti fotovoltaici a terra della potenza complessiva di 26.669,5 kW costituito da n.4 impianti come di seguito indicato:

- LOTTO 1: Impianto FV "BAGNOLI 1" di potenza nominale complessiva di 6.906,9 kW e costituito da 12.558 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 550 Wp.
- LOTTO 2: Impianto FV "BAGNOLI 2" di potenza nominale complessiva di 6.592,3 kW e costituito da 11.986 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 550 Wp.
- LOTTO 3: Impianto FV "BAGNOLI 3" di potenza nominale complessiva di 6.592,3 kW e costituito da 11.986 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 550 Wp.
- LOTTO 4: Impianto FV "BAGNOLI 4" di potenza nominale complessiva di 6.578,0 kW e costituito da 11.960 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 550 Wp.

I moduli fotovoltaici saranno della tipologia al silicio monocristallino.

L'impianto sarà di tipo fisso, senza parti in movimento (tracker). I moduli fotovoltaici saranno esposti a sudovest (orientamento di 8°) e un'inclinazione rispetto al piano orizzontale di 25° (tilt).

I moduli saranno organizzati in stringhe secondo la seguente suddivisione:

- LOTTO 1: Impianto FV "BAGNOLI 1" → n.483 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter;
- LOTTO 2: Impianto FV "BAGNOLI 2" → n.461 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter;
- LOTTO 3: Impianto FV "BAGNOLI 3" → n.461 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter;
- LOTTO 4: Impianto FV "BAGNOLI 4" → n.460 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter.

La superficie attiva complessivamente installata di pannelli fotovoltaici risulterà di circa 125.042 m², mentre la superficie dei pannelli proiettata a terra risulterà pari a 113.326 m².

L'estensione complessiva dell'area recintata risulta pari a circa 294.502 m².

CABINE PREFABBRICATE

Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulteranno necessarie 6 cabine prefabbricate:

- n. 4 Cabine MT Utente "BAGNOLI 1" - "BAGNOLI 2" - "BAGNOLI 3" - "BAGNOLI 4";
- n. 1 Cabina di Consegna "MAMELI FTV" (locale ENEL + locale MISURA);
- n. 1 Cabina di Consegna "SVEZIA FTV" (locale ENEL + locale MISURA).

Le cabine utente avranno una struttura monoblocco costruita ed assemblata direttamente nello stabilimento di produzione. Questo permetterà di limitare le operazioni di posa e ridurre i tempi di manodopera in cantiere.

Saranno composte da due elementi: la vasca di fondazione predisposta con i fori a frattura prestabilita e le connessioni per l'impianto di terra e i manufatti fuori terra composti dalle pareti, divisori, tetto, pavimento e accessori quali porte, griglie di areazione e torrini eolici.

Le cabine utente avranno una superficie utile di 14,5 m² ciascuna, con dimensioni esterne 6,5 m x 2,5 m x 2,48 m (lpxh).

La cabina di consegna "MAMELI FTV" avrà una struttura monoblocco costruita e assemblata direttamente nello stabilimento di produzione, al fine di limitare le operazioni di posa e ridurre i tempi di manodopera in cantiere. La cabina sarà trasportata e consegnata in opera già allestita con le relative apparecchiature elettromeccaniche. Sarà composta da due elementi: la vasca di fondazione predisposta con i fori a frattura prestabilita e le connessioni per l'impianto di terra e i manufatti fuori terra composti dalle pareti, divisori, tetto, pavimento e accessori quali porte, griglie di areazione e torrini eolici.

La cabina di consegna, ad uso di E-distribuzione, avrà una superficie utile complessiva di 14,8 m², dimensioni esterne 6,70 m x 2,48 m x 2,48 m (l x p x h) e sarà costituita da due locali. Prima dell'arrivo della cabina sarà eseguito lo scavo e predisposta una platea di appoggio in calcestruzzo. La vasca sottostante avrà un'altezza minima di 0,70 m.

La cabina di consegna "SVEZIA FTV" sarà del tipo a pannelli componibili in grado di garantire un alto grado di adattabilità e flessibilità.

La cabina di consegna, ad uso di E-distribuzione, avrà una superficie utile complessiva di 24,4 m², dimensioni esterne 10,9 m x 2,5 m x 2,48 m (l x p x h) e sarà costituita da due locali.

Anche in questo caso è previsto che prima dell'arrivo della cabina elettrica sia stato eseguito lo scavo e predisposta una platea di appoggio in calcestruzzo. La vasca sottostante avrà un'altezza minima di 0,70 m.

STRUTTURE DI SOSTEGNO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Le strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno costituite da un sistema modulare di vele di tipo bipalo che prevede:

- pali infissi al suolo in acciaio zincato;
- traverse fissate al sostegno;
- longheroni per il fissaggio dei moduli (costituiti da profili in alluminio);
- morsetti e viti di fissaggio.

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE

L'impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale con un cavidotto: la soluzione tecnica, individuata da edistribuzione con propria S.T.M.G. (codice rintracciabilità T0738959), prevede la costruzione delle nuove linee MT a 20 kV denominate "QUINTA STRADA", "ZONA INDUSTRIALE", "Z.I. EST" e di un nuovo tratto della linea MT esistente a 20 kV denominata "AGNA". Tutte le linee saranno costituite da cavi con posa sotterranea.

La lunghezza complessiva del cavidotto sarà pari a 2.780 m.

Elettrodotto

Il percorso scelto per le nuove linee MT a 20 kV è quello evidenziato dal gestore di rete all'interno del preventivo di connessione.

Le scelte tecniche effettuate in fase di progettazione dell'opera sono state determinate da molteplici aspetti, quali:

- la minimizzazione delle limitazioni sulle fruibilità delle aree attraversate in funzione della loro destinazione d'uso;
- la mitigazione dell'impatto paesaggistico;
- la riduzione delle interferenze.

Il percorso scelto per le nuove linee è completamente interrato.

Si ricorrerà principalmente alla posa con scavo a cielo aperto. Solo in corrispondenza degli attraversamenti dei canali consorziali "Scolo Sardellon" e "Scolo Sardella" si ricorrerà alla trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.). L'opera, di carattere lineare per la sua natura di elettrodotto, si estenderà su un percorso di lunghezza complessiva pari a 2.780 m con posa interrata.

L'elettrodotto in progetto interferisce con una serie di elettrodotti esistenti appartenenti alla rete di trasmissione

AT in capo a TERNA S.p.A. e alle reti di distribuzione MT e BT in capo a e-distribuzione S.p.A., nonché con

linee di telecomunicazione appartenenti alla rete Telecom.

Il tracciato dell'elettrodotto presenta un parallelismo con una condotta metanodotto di proprietà SNAM lungo

Via Strada Settima.

Inoltre, l'opera in progetto prevede tratti di posa in sottoterraneo lungo le seguenti strade:

- Viale Europa, Via Goffredo Mameli, Via Strada Settima, Via dell'Artigianato, Via Strada Quinta – Amm. Comune di Bagnoli di Sopra (PD);
- Viale Europa – Amm. Comune di Conselve (PD).

Il tracciato prevede l'attraversamento del canale "Scolo Sardellon" e lo "Scolo Sardella" gestiti dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

La profondità di posa, sia trasversale che longitudinale, su strade pubbliche (marciapiede escluso), in base al regolamento di esecuzione e adozione del nuovo codice della strada, sarà non inferiore a 1,0 m e la posa delle canalizzazioni su terreno naturale sarà effettuata garantendo un'altezza di 1,0 m dall'estradosso del tubo più alto rispetto al p.c.

Per le opere di scavo saranno movimentati complessivamente 1.894 m³ di terreno, suddivisi nel modo seguente:

- opere di scavo a cielo aperto per cavidotti: $2.530 \times 0,6 \times 1,2 = 1.822 \text{ m}^3$
- opere di scavo per T.O.C.: $2 \times 8,0 \times 3,0 \times 1,5 = 72 \text{ m}^3$





Figura 3-8 – Planimetria dell'elettrodotto di progetto

AREA DI INTERVENTO

L'area di intervento risulta situata in Comune di Bagnoli di Sopra (per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico) e in Comune di Conselve (per quanto riguarda l'elettrodotto) nelle immediate vicinanze della S.R. n. 104 Monselice-Mare, ad est della Zona industriale-artigianale, a ridosso di Viale Europa ad ovest ed attraversata da via Goffredo Mameli. L'area risulta pianeggiante e a destinazione industriale-artigianale non urbanizzata. Il lotto a nord confina a nord, nord-ovest con un'area a destinazione industriale e con lo scolo consortile "Sardellon", a ovest con Viale Europa, a est con terreno agricolo e a sud con via Goffredo Mameli. Il lotto a sud confina a nord con via Goffredo Mameli, a est e a sud con terreni agricoli coltivati e a ovest con Via Goffredo Mameli.



TITOLI CONFERENTI LA DISPONIBILITÀ DEI TERRENI

L'area sulla quale si intende realizzare l'opera è in disponibilità della società proponente ed è individuata catastalmente Foglio n.11, Part. n. 31, 35, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49 e Foglio 14, Part. 33, 34, 40, 41, 42, 50,51, 80, 105, 107, 114, 253, 255, 272, 288, 290, 124 e 307 del Comune di Bagnoli di Sopra.

L'estensione complessiva dell'area recintata risulta pari a circa 294.502 m².

-3 MAG 2023

AZIONI DI CANTIERE

Attività di cantiere per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico

Descrizione delle fasi e modalità di esecuzione dei lavori

Le operazioni di montaggio dell'impianto saranno concentrate in circa 5 mesi (in condizioni favorevoli), pertanto si prevede l'impiego di personale generico e specializzato di ca. 80 uomini/giorno per il suddetto periodo. I lavori da realizzare saranno suddivisi nelle seguenti macrofasi:

Fase 1) Sistemazione generale dell'area

Fase 2) Opere di allestimento del cantiere

Fase 3) Realizzazione strade per viabilità interna e opere di invarianza idraulica

Sarà realizzata la viabilità interna all'impianto fotovoltaico e le opere necessarie alla creazione dei volumi di invaso di 8.301 m³ per garantire l'invarianza idraulica dell'opera. I percorsi carrabili saranno realizzati mediante posa di sottofondo in misto di cava dello spessore complessivo di 150 mm e di strato carrabile in misto stabilizzato dello spessore di 100 mm.

All'interno dell'area occupata dall'impianto sono state individuate n.2 zone, aventi una superficie complessiva pari a 25.560 m², per la realizzazione di n.2 bacini di laminazione in grado, complessivamente, di accumulare un volume di 8.570 m³ e a garantire l'invarianza idraulica di progetto.

Il bacino "1 - Bagnoli 1" sarà realizzato livellando il terreno ad una quota di 0,90 m e il contenimento delle acque meteoriche raccolte sarà effettuato anche mediante la realizzazione di un arginello perimetrale. L'arginello sarà utilizzato per raggiungere la quota massima richiesta.

Il bacino "2 - Bagnoli 2-3-4" sarà invece realizzato livellando il terreno ad una quota non inferiore ad 1,00 m in corrispondenza delle sponde ed effettuando la rimozione di terreno fino a raggiungere la quota di fondo del bacino pari a 0,55 m.

Tutte le quote indicate sono riferite al Caposaldo Regionale "CS 3528" con quota 2,77 m.

All'interno dell'area di impianto sarà effettuata la chiusura di alcuni fossi di scolo, i cui volumi sono riportati nella tabella successiva.

VOLUMI FOSSALAZIONE ESISTENTE DA CHIUDERE						
Campo impianto FV	Fosso	Larghezza media fosso [m]	Altezza media fosso [m]	Area media sezione fosso [m ²]	Lunghezza fosso [m]	Volume fosso di scolo [m ³]
Bagnoli 1	fosso A	1,85	1,00	1,850	68	126
Bagnoli 1	fosso B	1,15	1,00	1,150	230	265
Bagnoli 1	fosso C	1,00	0,70	0,700	217	152
Bagnoli 1	fosso D	0,75	0,70	0,525	213	112
Bagnoli 1	fosso E	1,10	0,70	0,770	211	162
Bagnoli 1	fosso F	0,75	0,80	0,600	198	119
VOLUME TOTALE FOSSALAZIONE DA CHIUDERE CAMPO BAGNOLI 1						936
Bagnoli 2-3-4	fosso G	2,50	1,20	3,000	687	2.061
VOLUME TOTALE FOSSALAZIONE DA CHIUDERE CAMPO BAGNOLI 2-3-4						2.061
VOLUME TOTALE FOSSALAZIONE DA CHIUDERE						2.997

Saranno realizzati nuovi fossi di scolo garantendo almeno la stessa capacità di invaso della rete della fossalazione pre-esistente.

Gli scarichi delle vasche di laminazione avverranno in due punti diversi a seconda dei bacini di provenienza e confluiranno nei fossi di scolo esistenti.

Il corretto deflusso delle acque dai volumi di invaso sarà garantito mediante apposito manufatto di regolazione dotato di luce di scarico dimensionata per limitare la portata al valore massimo consentito.

Fase 4) Realizzazione recinzione esterna e cancelli di ingresso

Per garantire la sicurezza del cantiere e del futuro impianto, l'area sarà delimitata da una recinzione metallica.

La recinzione continua lungo il perimetro dell'area d'impianto sarà costituita da una rete metallica a maglia romboidale rivestita in plastica di colore verde che avrà altezza massima di circa 210 cm con pali di diametro 50 mm disposti ad interassi regolari di circa 2,5 m.

La recinzione consentirà comunque il passaggio della piccola fauna selvatica mediante realizzazione di appositi varchi oppure mediante sopraelevazione da terra di 10 cm.

Lungo la viabilità esistente che si sviluppa a partire da Viale Europa e Via Goffredo Mameli saranno realizzati

i due ingressi di accesso alle aree per mezzo di un cancello metallico della larghezza di circa 5 metri e dell'altezza di 2 metri.

Fase 5) Fornitura e installazione strutture di sostegno

Fase 6) Realizzazione scavi per cavidotti e cabine

L'adozione della soluzione a palo infisso senza fondazioni per le opere di sostegno, ridurrà al minimo la necessità di livellamenti.

Si procederà alle opere di scavo a sezione obbligata per la posa dei cavidotti MT e BT interni all'area e alla realizzazione del getto di pulizia su cui verranno posizionate le nuove cabine prefabbricate e i n.8 cabinet inverter afferenti ai campi di produzione appartenenti al lotto.

Per i cavidotti a servizio dell'impianto la profondità di scavo sarà di 1 m rispetto al piano di campagna per la Media Tensione e di 0,6 m rispetto al piano di campagna per la Bassa Tensione.

I cavidotti MT e BT potranno essere posizionati all'interno dello stesso scavo ma seguiranno obbligatoriamente percorsi diversi. I cavidotti MT a servizio di E-distribuzione da realizzare esternamente all'area recintata per la connessione in rete dell'impianto fotovoltaico, come richiesto nella soluzione tecnica elaborata dal Gestore di rete, sarà predisposto ad una profondità di 1,2 m dal piano stradale/campagna. In totale, per la realizzazione degli scavi per accantieramento, viabilità interna, cavidotti, cabine e opere di invarianza idraulica saranno movimentati 17.912 m³.

Fase 7) Fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici e dei quadri di campo.

Fase 8) Posa in opera cabine prefabbricate e cabinet inverter centralizzati

Fase 9) Realizzazione impianti antintrusione e TVCC

Fase 10) Realizzazione delle connessioni elettriche in cabina e collaudi finali

Fase 11) Piantumazione opere di mitigazione

Al fine di garantire il corretto inserimento paesaggistico del progetto, saranno realizzate siepi arbustive perimetrali per limitare la visibilità senza precludere il funzionamento dei pannelli.

Le siepi saranno articolate lungo tutto il perimetro dell'area e saranno posizionate internamente alla recinzione con una interdistanza tra gli esemplari di 0,50 m. Saranno utilizzate specie autoctone locali. Le aree scoperte interne agli impianti, a seguito dell'attività di cantiere, saranno inerbite ad integrazione con miscele di specie erbacee autoctone.

Le specie invece impiegate nelle piantumazioni, sono scelte tra quelle autoctone adatte agli interventi di mitigazione e ripristino in campo aperto. Allo scopo di assolvere ad una funzione di reinserimento visivo, per quanto possibile pronto-effetto, saranno messi a dimora esemplari con altezza variabile da 1,2 m, a seconda della disponibilità dei vivai di provenienza.

Si evidenzia, infine, che le siepi e le alberature che saranno realizzate lungo il perimetro dell'impianto dovranno comunque essere governate, al fine di evitare eventuali ombreggiamenti sull'impianto; l'altezza massima delle siepi sarà inferiore a 2,5 metri. Allo scopo di contenere l'impatto sulla vegetazione, nelle zone direttamente coinvolte dalle opere si provvederà, al termine dei lavori, ad un ripristino vegetazionale. Le aree interessate dalla posa dei cavi delle linee interrato saranno interessate dal riporto di terreno agrario precedentemente stoccato e dal successivo livellamento; le superfici saranno infine inerbite con un miscuglio erbaceo

plurispecifico. Tutte le superfici (ad eccezione della viabilità interna e delle cabine) saranno inerbite con miscuglio erbaceo plurispecifico.

Fase 12) Pulizia cantiere e chiusura dei lavori.

Organizzazione del cantiere

L'analisi degli spazi a disposizione per la realizzazione dell'impianto ha portato alla scelta di creare un'area di accantieramento per l'impianto "BAGNOLI 1" e un'area comune per gli impianti "BAGNOLI 2 - 3 - 4". All'interno di ciascun cantiere saranno create una o più aree di carico-scarico del materiale. Il cantiere sarà


così gestito come n.2 sotto-cantieri.

La preparazione delle aree di cantiere prevede i seguenti interventi:


- scavo e allontanamento del primo strato di terreno vegetale (scoticatura);
- posa di un idoneo strato di materiale inerte per la stabilizzazione dell'area;
- costruzione delle opere provvisorie di cantiere (percorsi interni utili al carico- scarico del materiale);
- realizzazione delle piazzole da adibire a stoccaggio temporaneo rifiuti (urbani e assimilati prodotti in cantiere);
- realizzazione della viabilità interna.

Durante il periodo di preparazione delle aree, l'attività che avrà un maggiore impatto sarà legata al conferimento di ghiaia e stabilizzato per la realizzazione della viabilità interna all'area.

Per raggiungere le aree di lavoro relative a ciascun campo, la viabilità di cantiere risulterà del tutto coerente con la viabilità di progetto interna del futuro impianto.



Arece di cantiere impianto BAGNOLI 1



Arece di cantiere impianto BAGNOLI 2-3-4

Attività di cantiere per la realizzazione dell'elettrodotto di connessione

I lavori da realizzare saranno suddivisi nelle seguenti macrofasi:

Fase 1) Scavo a sezione obbligata Tratti A-B, C-D, E-F, G-H, I-L, M-N, O-P, Q-R

Fase 2) Trivellazione orizzontale controllata Tratti F-G, L-M, P-Q

Fase 3) Posa in opera cavi interrati e collegamenti alle cabine.

AZIONI DI ESERCIZIO

Le operazioni che riguardano l'efficientamento della conversione fotovoltaica interessano la manutenzione dei moduli, spaziando dal lavaggio degli stessi con macchinari dedicati fino alle operazioni di controllo degli ombreggiamenti dovuti all'innalzamento del cotico erboso, oltre al mantenimento in un buon stato di efficienza dei trasformatori presenti nelle cabine inverter.

La tipologia di figure professionali richieste in una fase ordinaria saranno, oltre ai tecnici della supervisione dell'impianto e al personale di sorveglianza, gli elettricisti, gli operai edili per interventi puntuali e gli operai agricoli/giardinieri per la manutenzione del verde di pertinenza dell'impianto.

L'impianto sarà dismesso a fine vita, stimata in 30 anni dall'esecuzione dell'intervento in progetto.

L'elettrodotto invece entrerà a far parte della rete di distribuzione di energia di E-distribuzione, ragion per cui non può prevedersi la dismissione dello stesso, anche in caso di smantellamento dell'impianto di produzione.

3. QUADRO PROGRAMMATICO

Nella seguente tabella viene sintetizzata l'analisi del progetto eseguita dal proponente con riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistici e di settore.

Piano/tutela	Elementi di attenzione/criticità evidenziati
<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR</i>	<i>Obiettivi del Green Deal europeo in cui l'UE dovrà incrementare di 500 GW la produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030</i>
<i>L.R. 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"</i>	<i>Indirizzi primari: - l'uso razionale dell'energia; - il contenimento del consumo energetico; la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia</i>
<i>Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica PERFER della regione Veneto</i>	<i>Obiettivo primario è quello della produzione dell'energia da fonti rinnovabili</i>
<i>Deliberazione del consiglio regionale n.5 del 31 gennaio 2013 - individuazione aree e siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, (articolo 33, lettera q) dello Statuto regionale).</i>	<i>Evidenzia siti e aree in funzione dello specifico valore che la regione intende tutelare</i>

<p><i>Deliberazione del consiglio regionale n.5 del 31 gennaio 2013 - individuazione aree e siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, (articolo 33, lettera q) dello Statuto regionale).</i></p>	<p><i>Evidenzia siti e aree in funzione dello specifico valore che la regione intende tutelare</i></p>
<p><i>Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera</i></p>	<p><i>Risanamento della qualità dell'aria attraverso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;</i> - <i>integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, nonché con l'obiettivo operativo "Contenimento dell'inquinamento da impianti di produzione energetica"</i>
<p><i>Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC</i></p>	<p><i>Il PTRC promuove la pianificazione territoriale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e di un uso razionale del territorio</i></p>
<p><i>Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito PPRA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige</i>
<p><i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della provincia di Padova</i></p>	<p><i>Impianto fotovoltaico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aree a scolo meccanico, aree esondabile o a periodico ristagno idrico, dall'art. 13.7 NTA;</i> - <i>Polo produttivo esistente di interesse provinciale, da potenziare, art. 31 NTA;</i> - <i>Paesaggi antropici, Areali con tipologie architettoniche ricorrenti art. 23 A),</i> - <i>Progetto Bonifiche e Tenute Storiche, 23 C)</i> <p><i>Linee elettriche</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aree a scolo meccanico, aree esondabile o a periodico ristagno idrico, dall'art. 13.7 NTA;</i> - <i>Polo produttivo esistente di interesse provinciale, da potenziare, art. 31 NTA;</i> - <i>Paesaggi antropici, Areali con tipologie architettoniche ricorrenti art. 23 A),</i> - <i>Progetto Bonifiche e Tenute Storiche, 23 C)</i> - <i>Intersezione con Scolo Sardellon Sorgaglia, sottoposto a vincolo paesaggistico</i>
<p><i>Piano di Assetto del Territorio Intercomunale P.A.T.I. del Conselvano</i></p>	<p><i>Impianto fotovoltaico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ambito di Bacino Scolante art. 7.3 NT;</i> - <i>Aree idonee;</i> - <i>Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto, art. 8.3.4.7 delle NT</i>

Piano/tutela	Elementi di attenzione/criticità evidenziati
	<ul style="list-style-type: none"> - Aree di urbanizzazione consolidata produttiva, regolamentate dall'art. 12.3 delle NT <p><i>Linee elettriche</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intersezione con Scolo Sardellon Sorgaglia, sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004; - fascia di rispetto idraulico pari a 10 metri Scolo Sardella; - invarianti di natura paesaggistica e ambientale – Scolo Sardellon Sorgaglia, art. 6.1.3 delle NT; - Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto, art. 8.3.4.7 delle NT - Aree di urbanizzazione consolidata produttiva, regolamentate dall'art. 12.3 delle NT
<p><i>Piano Regolatore Generale PRG del comune di Bagnoli di Sopra</i></p>	<p><i>Impianto fotovoltaico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone D.1.2 Industriali, artigianali e a magazzini di espansione, art. 11 delle Norme; - fascia di rispetto dagli elettrodotti. - Viabilità; - percorso ciclabile di progetto; - parte dell'area rientra nella fascia di rispetto del vincolo paesaggistico. <p><i>Linee elettriche</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Viabilità; - Intersezione con due scoli: a nord lo Scolo Sardellon Sorgaglia che rientra negli scoli demaniali gestiti dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e a sud lo Scolo Sardella, che rientra in quelli privati appartenete al medesimo consorzio
<p><i>Piano di Assetto del Territorio P.A.T. del comune di Conselve</i></p>	<p><i>Linee elettriche</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - viabilità di progetto; - Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. c corsi d'acqua: Scolo Sardellon Sorgaglia; - depuratori fasce di rispetto; - elettrodotti fasce di rispetto.

<p><i>Autorità di Distretto delle Alpi Orientali - Bacino scolante della laguna di Venezia - Piano Assetto Idrogeologico Bacino dei fiumi della Regione del Veneto</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - classe di pericolosità P1 – Pericolosità idraulica moderata Area soggetta a scolo meccanico
<p>Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) 2021-2027 - Autorità di Distretto delle Alpi Orientali</p>	<p>Impianto fotovoltaico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio moderato (R1), - Pericolosità idraulica moderata (P1), - altezze per la sicurezza idraulica di riferimento fino a 50 cm <p>Linee elettriche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ultimo tratto Rischio medio (R2); - Pericolosità idraulica moderata (P1)
<p><i>Rete Europea Natura 2000</i></p>	
<p><i>Vincolo idrogeologico</i></p>	
<p><i>Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/04</i></p>	<p><i>Impianto fotovoltaico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>parte dell'area di impianto rientra nella fascia di rispetto dello scolo Sardellon Sorgaglia;</i> <p><i>Linee elettriche</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>fascia di rispetto di 150 metri dello scolo Sardellon Sorgaglia;</i>

4. QUADRO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

RUMORE


Classificazione acustica comunale

Il comune di Bagnoli di Sopra ha approvato il piano di zonizzazione acustica comunale vigente. La zona dove è previsto l'impianto fotovoltaico è inserita prevalentemente all'interno della classe acustica 5. Tutti i ricettori sono in zona acustica 5 tranne i ricettori R4 e R5 che risultano all'interno della classe acustica 1.

Il comune di Conselve ha approvato il piano di zonizzazione acustica comunale vigente. All'interno del Comune di Conselve è presente il ricettore R3 che risulta all'interno della classe acustica 5.

Analisi del contesto insediativo ed individuazione dei ricettori

I ricettori più esposti dall'intervento sono riportati nella figura seguente, ove è indicata per quelli più vicini anche la distanza dal punto di massima prossimità lungo il perimetro di proprietà dell'area ove si collocherà il nuovo campo fotovoltaico.



Descrizione tipologica dei ricettori individuati più esposti

Ric. 1

Tipologia edificio: edificio residenziale a 2 piani, Classe Acustica: 5, Distanza dal confine d'impianto: 45 m

Ric. 2

Tipologia edificio: edificio residenziale a 2 piani, Classe Acustica: 5, Distanza dal confine d'impianto: 5 m

Ric. 3

Tipologia edificio: edificio residenziale a 2 piani, Classe Acustica: 5, Distanza dal confine d'impianto: 100 m

Ric. 4

Tipologia edificio: edificio residenziale a 2 piani, Classe Acustica: 1, Ricettore disturbato esclusivamente da cantiere posa in opera linea elettrica

Ric. 4'

Tipologia edificio: edificio residenziale a 2 piani, Classe Acustica: 1, Ricettore disturbato esclusivamente da cantiere posa in opera linea elettrica

Ric. 5

Tipologia edificio: edifici residenziali a 2 piani, Classe Acustica: 1, Distanza dal confine d'impianto: 80 m

Ric. 6

Tipologia edificio: edifici residenziali a 2 piani, Classe Acustica: 5, Ricettore disturbato esclusivamente da cantiere posa in opera linea elettrica

Caratterizzazione delle sorgenti esistenti

Allo stato attuale l'area su cui sorgerà il campo fotovoltaico è caratterizzata dal rumore antropico delle vicine attività industriali e del traffico veicolare transitante sulla rete stradale.

Caratterizzazione acustica dell'area

Ai fini di una valutazione di impatto acustico sono state condotte in data 11 marzo 2022 rilevazioni fonometriche, eseguite nelle normali condizioni di funzionamento delle attività esistenti, esclusivamente in periodo di riferimento diurno, poiché le attività previste non funzioneranno in periodo notturno.

IMPATTO ACUSTICO

FASE DI CANTIERE

Le attività rumorose associate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico possono essere ricondotte a:
- cantieri edili ed assimilabili (lavorazioni relative al montaggio, alla realizzazione della struttura di progetto ed alla realizzazione della linea elettrica);
- traffico indotto dal transito dei mezzi pesanti lungo la viabilità di accesso al cantiere.

Sono stati stimati i livelli acustici equivalenti (L_{eq}) che si verificano nelle situazioni più critiche per i ricettori individuata nella fase 4 (fornitura ed installazione strutture di sostegno), con le sorgenti sonore impiegate posizionate lungo il confine nei punti più vicini ai ricettori R1, R2, R3 e R5.

Al fine di mantenere i livelli in facciata ai ricettori inferiori ai 70dB(A) potranno essere disposti degli schermi mobili provvisori di altezza pari a 3 m, al confine coi ricettori R1 e R2 e la cui posizione dovrà essere adattata in relazione alla posizione effettiva del cantiere rispetto al ricettore. Le lunghezze degli schermi saranno pari a 50 e 30 m.

Il proponente conclude asserendo che con l'installazione delle schermature acustiche provvisorie, i livelli in facciata ai ricettori vengono mantenuti a valori inferiori ai 70dB(A), ma che non è tuttavia tecnicamente possibile rispettare nella fase di cantiere i limiti previsti nei piani di classificazione acustica dei comuni di Bagnoli di Sopra e di Conselve. Sarà necessario quindi effettuare presso i Comuni la "domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento acustico per attività rumorosa a carattere temporaneo".

Elettrodotto

In contemporanea all'installazione del campo fotovoltaico verrà realizzata la linea elettrica di collegamento alla rete elettrica nazionale.

Sono stati stimati i i livelli acustici equivalenti (L_{eq}) che si verificano nelle situazioni più critiche individuate nella fase 1 (scavo a cielo aperto) e nella fase 2 (trivellazione orizzontale controllata), quest'ultima fase viene svolta esclusivamente in corrispondenza dei canali idrici presenti lungo il tracciato.

Al fine di mantenere i livelli in facciata ai ricettori inferiori ai 70dB(A) potrà essere disposto uno schermo mobile provvisorio di altezza pari a 2 m presso il confine di proprietà del ricettore R6, la cui disposizione dovrà essere adattata in relazione alla posizione effettiva del cantiere rispetto al ricettore. La lunghezza della barriera sarà di circa 20 m.

Il proponente conclude asserendo che con l'installazione delle schermature acustiche provvisorie, i livelli in facciata ai ricettori vengono mantenuti a valori inferiori ai 70dB(A), ma che non è tuttavia tecnicamente possibile rispettare nella fase di cantiere i limiti previsti nei piani di classificazione acustica dei comuni di Bagnoli di Sopra e di Conselve. Sarà necessario quindi effettuare presso i Comuni la "domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento acustico per attività rumorosa a carattere temporaneo".

Impatto acustico del traffico indotto

È stata svolta una stima dell'impatto acustico del traffico indotto per la realizzazione del progetto, che prevede in fase di cantiere e dismissione un traffico di mezzi pesanti all'interno dell'area di intervento e nella via di accesso, per l'approvvigionamento dei materiali costruttivi, oltre che per l'allontanamento degli scarti di lavorazione.

Il numero massimo di mezzi pesanti al giorno previsti sono 12, ovvero circa 24 passaggi A/R. Ipotizzando che il flusso si concentri su un arco di 4 ore, si determina la circolazione di 3 veicoli pesanti A/R all'ora. Sono stati individuati quindi i livelli acustici attraverso il metodo CNOSSOS-EU inserendo un totale di 6 passaggi di veicoli pesanti orari alla velocità di 50Km/h sul software di predizione acustica CadnaA.

Il proponente asserisce che i risultati restituiti dal modello portano a concludere che al traffico indotto non causerà un mancato rispetto dei limiti acustici.

Fase di Esercizio

Come sorgenti sonore sono stati considerati gli inverter Per la conversione della potenza da continua in alternata.

Nella verifica finale d'impatto si è tenuto conto del funzionamento d'impianto solo per il periodo diurno in quanto gli inverter sono attivi solo finché i pannelli "lavorano" e cioè, in presenza di luce solare. Perciò la valutazione è stata condotta solo considerando il periodo diurno.

Sono stati stimati i limiti di immissione ed emissione da verificare sul confine dell'impianto e presso i ricettori. I livelli di immissione ed emissione sono stati determinati attraverso il modello acustico costruito su software CadnaA. Si è considerato in via cautelativa il funzionamento dell'impianto per l'intero periodo di riferimento diurno (6:00 – 22:00).

Il proponente conclude che sulla base dei risultati forniti dal modello i limiti di immissione ed emissione si ritengono rispettati.

Verifica del criterio differenziale

Il proponente asserisce che la verifica del criterio differenziale non è applicabile essendo i livelli interni presso i ricettori inferiori a 50 dB(A) durante il periodo diurno.

Il proponente ha considerato assoluta positivamente la verifica dell'impatto acustico relativamente ai limiti acustici vigenti.

Dismissione

La fase di dismissione può essere assimilata a quella di cantiere, si deve però considerare che dovrà essere effettuata una valutazione al momento della dismissione, in quanto la valutazione viene riferita ai ricettori presenti, che nell'arco del periodo di vita dell'impianto possono risultare diversi in numero e tipologia rispetto alla situazione attuale.

COMPONENTI BIOTICHE

L'area oggetto di intervento è interamente interessata da coltivazione a seminativo. A nord è delimitata dallo Scolo Sardellon. In questa zona è presente un'area umida circondata da vegetazione ripariale.

Il vertice settentrionale è occupato da un incolto erbaceo con presenza di una macchia arborea a dominanza di ailanto (*Ailanthus altissima*).

A nord dell'area di intervento sono presenti due aree umide caratterizzate da *Salix alba*, *Ulmus minor*, e *Phragmites australis*.

Lungo i confini orientali dell'area e in parte dell'area di intervento sud sono presenti formazioni a filare di *Carpinus betulus*.

ACQUE SUPERFICIALI

Nell'area sono inoltre presenti alcuni corsi d'acqua che rivestono un ruolo rilevante nello smaltimento e gestione delle acque superficiali, come il Canale di Bovolenta, lo Scolo Rebosola, la Fossa Monselesana e il Canale Gorzone, lo scolo Sorgaglia solo per citare i principali.

Per una valutazione della pericolosità idraulica delle aree di intervento si è fatto riferimento al Piano Gestione del Rischio Alluvioni.

L'intervento in oggetto ricade interamente in area a pericolosità moderata (P1) nella cartografia del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022

INTERFERENZA CON IL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE E CON GLI ACQUIFERI

Impianto

Per quanto riguarda le aree oggetto di intervento, si evidenzia che in fase di cantiere l'area non sarà pavimentata/impermeabilizzata consentendo il naturale drenaggio delle acque meteoriche nel suolo.

All'interno dell'area di impianto sarà effettuata la chiusura di alcuni fossi di scolo, di circa 2.997 m³ di volume di fossalazione. Saranno realizzati nuovi fossi di scolo garantendo almeno la stessa capacità di invaso della rete della fossalazione pre-esistente.

La nuova capacità sarà equivalente a 3.035 m³, determinando pertanto un lieve aumento del volume di fossalazione di circa 38 m³. Ne consegue che l'interferenza può ritenersi lieve e temporalmente limitata alla sola esecuzione dell'attività stimata da cronoprogramma in circa 20 giorni.

Per la natura delle attività previste e l'assetto dell'area di intervento le attività di infissione dei pali di sostegno dei moduli non creano effetti barriera al deflusso della falda posta ad una profondità al di sotto di 2 m da p.c. come riscontrato dalle indagini geognostiche svolte.

Elettrodotto

Il tracciato dell'elettrodotto risulta completamente interrato realizzato principalmente a bordo strada della viabilità esistente.

Gli attraversamenti dello scolo Sardella e dello scolo Sardellon verranno realizzati con la trivellazione orizzontale controllata (TOC).

Il proponente asserisce che la tutela della falda verrà garantita in fase di perforazione attraverso l'isolamento del foro di passaggio dal contesto geologico circostante mediante la distribuzione nelle pareti di scavo di argille bentonitiche che impermeabilizzano e stabilizzano le superfici di scorrimento. La presenza dell'elettrodotto non rappresenta un elemento di discontinuità o interruzione del profilo stratigrafico del terreno o dello sviluppo geologico della falda.

I restanti scavi per la posa dell'elettrodotto saranno contenuti nei primi 1,5 m di profondità da p.c. ed è stato pertanto ritenuto da parte del proponente che non interagiscono con la falda sottostante.

STIMA DEGLI IMPATTI DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE

Di seguito si riporta una sintesi dei principali impatti ambientali individuati dal proponente.

La fase di cantiere produce interferenze connesse soprattutto alla movimentazione di mezzi, agli scavi che interessano in particolar modo le componenti clima acustico, le componenti biotiche e la vulnerabilità dell'acquifero presente nell'immediato sottosuolo, sia per la possibilità del verificarsi di sversamenti accidentali, sia per la riduzione dello strato di protezione al di sopra della tavola d'acqua a seguito degli scavi.

In particolare, per quanto concerne il rumore prodotto in diverse fasi vi è la possibilità di superare il limite di riferimento dei 70 dBA, pertanto dovrà essere effettuata la "domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento acustico per attività rumorosa a carattere temporaneo".

Gli scavi e le opere di sistemazione superficiale interagiscono con le componenti litologiche e morfologiche per la possibilità del verificarsi di sversamenti accidentali, per la riduzione dello strato di protezione al di sopra della tavola d'acqua a seguito degli scavi e per il consumo di materiale inerte necessario per innalzare localmente la quota del piano campagna, al fine di garantire la fruibilità dei percorsi interni ed evitare l'allagamento delle vasche di fondazione delle cabine, dei cabinet e delle apparecchiature elettriche principali.

Infine, il consumo di materiale inerte si verifica con la realizzazione dei piazzali e della viabilità interna previsti in stabilizzato.

Gli attraversamenti dei canali di scolo per la posa dell'elettrodotto avvengono mediante TOC senza interferire con l'alveo, le arginature e le fasce di rispetto. L'ambiente idrico può venire interferito localmente sia per la possibilità del verificarsi di sversamenti accidentali, sia per la riduzione dello strato di protezione al di sopra della tavola d'acqua a seguito degli scavi. A tal proposito si ricorda che gli scavi, spinti entro 1,5 m da p.c. non

interferiscono direttamente con la tavola d'acqua che risulta a profondità mediamente superiori.

Interferenze lievi e a breve termine si avranno per le componenti biotiche, in particolare a causa delle emissioni acustiche prodotte dai mezzi e attività e della fruizione delle aree da parte delle maestranze.

L'aumento del traffico in fase di cantiere potrà essere causa di interferenza con le attività produttive situate nelle aree limitrofe, in particolare su viale Europa in corrispondenza del quale sono previsti i due accessi di cantiere, anche se la durata del cantiere, prevista per circa 5 mesi, permette di considerare questa interferenza a breve termine.

La posa dell'elettrodotto lungo le banchine stradali potrà determinare la necessità di restringimenti di carreggiata e temporanei rallentamenti del traffico transitante. Questo impatto sarà limitato ad un tempo massimo di 1,5 mesi previsto per la realizzazione dell'elettrodotto.

L'area di progetto sarà occupata da parte dei moduli fotovoltaici per tutta la durata della fase di esercizio, conferendo a questo impatto una durata di lungo termine (durata media della vita dei moduli: 30 anni).

Le interferenze legate alla fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico, nonostante la durata prolungata di questa fase (almeno 30 anni), presentano comunque una significatività bassa, connessa per lo più agli interventi di manutenzione periodica dell'impianto e dell'impianto vegetale perimetrale. È stato volutamente dato un valore di impatto alla fauna durante la fase di esercizio, per quanto riguarda la presenza dell'impianto in riferimento al fenomeno "confusione biologica" riferito all'aspetto generale della superficie dei pannelli di un campo fotovoltaico, che nel complesso risulta simile a quello di una superficie lacustre, e all'eventuale fenomeno di "abbagliamento", anche se, vista l'inclinazione contenuta dei pannelli, si considera poco probabile per gli impianti posizionati su suolo nudo. L'aumento di superfici impermeabili determina un'interferenza sul deflusso delle acque meteoriche, che è stato affrontato con l'inserimento di opportune opere di compensazione idraulica, che rendono quindi l'intervento compatibile con l'ambiente idrico superficiale.

Al fine di garantire il corretto inserimento paesaggistico del progetto, saranno realizzate siepi arbustive perimetrali, per limitare la visibilità senza precludere il funzionamento dei pannelli. Le siepi saranno articolate lungo i lati perimetrali e saranno posizionate internamente alla recinzione o all'esterno sempre su area di proprietà.

In questa fase si deve invece sottolineare che tra le interferenze valutate nella fase di esercizio sono presenti anche fattori "positivi" quali la produzione di energia elettrica da sorgenti rinnovabili che consentono un notevole risparmio di emissioni di macro inquinanti atmosferici e gas a effetto serra, quindi un beneficio per la componente aria e conseguentemente per la salute pubblica e più in generale per gli aspetti socio-economici.

L'ultima fase da prendere in esame riguarda la dismissione del sito che analogamente alla fase di cantiere sarà caratterizzata da interferenze connesse soprattutto alla movimentazione di mezzi per lo smontaggio delle strutture e al ripristino delle condizioni iniziali.

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

A seguito della valutazione degli impatti sono state identificate le seguenti componenti da sottoporre a monitoraggio:

- Stato di conservazione delle opere di mitigazione inerenti inserimento paesaggistico;
- Rifiuti.

5. OSSERVAZIONI PERVENUTE

- Nota prot. n. 585097 del 19.12.2022 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
- Nota prot. n. 590102 del 21.12.2022 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- Nota prot. n. 597054 del 23.12.2022 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- Nota prot. n. 851 del 02.01.2023 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Nota prot. n. 598634 del 27.12.2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali;
- Nota prot. n. 26989 del 16.01.2022 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV.

Si riportano di seguito i principali elementi estratti ai fini istruttori.

Nota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo prot. n. 585097 del 19.12.2022

Premesse:

L'impianto fotovoltaico in oggetto è costituito da n. 4 impianti denominati:

- Bagnoli 1,
- Bagnoli 2,
- Bagnoli 3,
- Bagnoli 4.

La superficie totale ammonta a mq. 294.502 ed è ubicata in Comune di Bagnoli di S. immediatamente a Est della Z.I. Palù – Viale Europa:

- A Nord di via Mameli per mq. 217.621;
- A Sud di Via Mameli per mq. 76.881.

E' prevista una potenza complessiva di 26,669 MW.

L'area in parola attualmente non antropizzata, ricade nel Bacino idraulico consorziale "Sorgaglia" della superficie di mq. 2777 e defluisce verso l'origine dello scolo cons. Sardellon. Di seguito si riporta la sequenza di deflusso attraverso la rete idraulica consorziale

Scolo – Canale Consorziale	Manufatto idraulico	Comune di riferimento
Sardellon		Bagnoli di S., Conselve
Sorgaglia		Bagnoli, Conselve, Arrè, Agna
	Idrovora Sorgaglia – Q = l/sec. 6.500	Agna
Scarico idrovora Sorgaglia		Agna
Canale dei Cuori		Agna, Cona, Cavarzere, Chioggia
	Idrovora Ca' Bianca – Q = l/sec. 44.600	Chioggia
Canal Morto		Chioggia
	Idrovora scolmatrice di piena Trezze di Ca' Bianca - Q= l/sec 20.000 sversante nel fiume Bacchiglione	Chioggia
	Botte sifone Trezze sottopassante i fiumi Bacchiglione e Brenta	Chioggia
Recapito finale in Laguna di Venezia		

Per quanto attiene il PGRA 2022-2027 Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, risulta che l'area interessata, ricade in pericolosità idraulica P1 – moderata e rischio idraulico R1 – moderato.

La documentazione di corredo alla VIA, comprende l'elaborato R-VC1 "Relazione del calcolo idraulico di conformità" che riporta il calcolo idraulico di quantificazione della volumetria d'invaso necessaria per il conseguimento dell'invarianza idraulica.

In via preliminare si ritiene che lo sviluppo del calcolo e le risultanze siano sostanzialmente condivisibili.

Resta inteso che, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere richiesto al Consorzio di Bonifica il Parere relativo all'invarianza idraulica con il relativo calcolo idraulico, nonché gli elaborati tecnici descrittivi del sistema di invaso di laminazione e del suo dimensionamento ed ubicazione. Dovranno essere utilizzate quote altimetriche assolute (CTR).

Nota del Comune di Bagnoli di Sopra, prot. n. 590102 del 21.12.2022

Il Comune di Bagnoli di Sopra è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4692 del 02/09/1986 e successivamente modificato.

L'intervento proposto dalla ditta Chiron Energy SPV 07 srl - nuovo impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di 26,669 MW costituito da n. 4 impianti denominati "Bagnoli 1", "Bagnoli 2", "Bagnoli 3" e "Bagnoli 4" - ricade, ai sensi del PRG vigente, all'interno della:

- **Zona territoriale D.1/2 Industriale, artigianale ed a magazzini di espansione,**
- Soggetta alla Perimetrazione del "Piano Particolareggiato vigente",
- In parte ricadente in vincolo paesaggistico per la presenza nel confine nord dello scolo "Sardellon" ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
- In parte ricadente in fascia di rispetto da elettrodotto per l'attraversamento dello stesso in direzione nord-sud, nonché in fascia di rispetto dal metanodotto per il passaggio della condotta lungo tutto il fronte sud dell'ambito (v. Figura 2-14 - Stralcio di Tavola 13.3c del PRG di Bagnoli di Sopra dell'Elaborato "R-URB").

Il Piano Particolareggiato vigente denominato "D.1/2", ove ricade l'impianto fotovoltaico proposto, risulta adottato ed approvato in funzione ai seguenti provvedimenti amministrativi:

- DGC n. 45 del 19/04/2004 ad oggetto: "ZTO D1/2 per industria e artigianato di produzione - Determinazione in merito alla nuova individuazione dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica riguardante la Z.T.O. D1/2";
- DCC n. 11 del 27/05/2004 ad oggetto: "Adozione del Piano Particolareggiato D1/2 e revoca del Piano Insediamenti Produttivi vigente con ulteriori determinazioni";
- DCC n. 19 del 30/07/2004 ad oggetto: "Esame ed approvazione del Piano Particolareggiato D1/2 per industria ed Artigianato di produzione";
- DGC n. 5 del 10/02/2006 ad oggetto: "Z.T.O. D1/2 per industria e artigiano di produzione - Adozione variante al piano particolareggiato vigente";
- DCC n. 16 del 03/07/2006 ad oggetto: "Approvazione variante al Piano Particolareggiato D1/2";
- DGC n. 45 del 30/06/2008 ad oggetto: "Z.T.O. D1/2 per industria ed artigianato di produzione - Adozione Variante n. 2 al Piano Particolareggiato vigente";
- DCC n. 30 del 07/08/2008 ad oggetto: "Approvazione variante n. 2 piano particolareggiato D1/2 zona industriale e convenzioni connesse".


Il progetto Urbanistico del P.P. è stato redatto nel rispetto delle logiche e dinamiche insediative sovracomunali già allora esistenti nell'anno 2004 (P.T.P., Programma degli Insediamenti Produttivi, documento di Pianificazione Territoriale Unitario) che esigevano, al fine di una coerente organizzazione e realizzazione dell'insediamento, una progettazione unitaria con le limitrofe zone produttive di Conselve ed Arre. Oltre a tale obiettivo, la pianificazione prefissava di:

- Relazionare l'infrastrutturazione viaria ed idraulica delle nuove aree produttive dei tre comuni;
- Trasferire in forma di direttive per i SUA le prescrizioni espresse dagli enti territoriali competenti l'iniziativa (Regione Veneto e Consorzio di Bonifica);
- Fornire indicazioni per le destinazioni d'uso da assegnare alle aree sulla base del modello urbanistico provinciale (P.T.P. - Parco delle Attività T1/12 Conselvano).

Il Piano Particolareggiato, composto da un ambito territoriale di mq____, è stato, pertanto, redatto prevedendo un strada principale a scorrimento nord-sud, di previsione sovracomunale al fine di rispondere all'inderogabile esigenza di assicurare la "continuità" alla strada di scorrimento già realizzata nel Comune di Conselve per il collegamento tra le due grandi SR n. 104 "Monselice Mare" ed SP n. 5, nonché da una viabilità secondaria, con direzione est-ovest a collegamento della nuova area produttiva con la zona industriale esistente.


esistente.

Estratto PP D.1/2 Variante 2
Soci. Urbanizzazione dell'impianto AT




Oggi, tale pianificazione risulta recepita anche dell'interno della Tavola A.4 Carta delle trasformabilità (P.A.T.I. del Conselvano), in quanto la zona produttiva dei Comuni di Conselve, Arre e Bagnoli di Sopra risulta illustrata

come un'unica area di urbanizzazione consolidata a carattere prevalentemente produttivo (art. 12.3) posta a cavallo dei limiti territoriali dei tre comuni, ed interessata dall'attraversamento nord-sud di una nuova viabilità provinciale. Per una migliore illustrazione di quanto sopra descritto si riportano gli estratti della Tavola 4.A Carta delle Trasformabilità (PATI del Conselvano) e della Tavola P4b Sistema Insediativo Infrastrutturale (PTCP provincia di Padova).



- Ambito produttivo di rilievo comunale da ampliare al 5%
- Infrastrutture di progetto art. 11.1.2
- Recepimento previsione viaria PTCP art. 11.1 e 11.2
- ATTIVITA' PRODUTTIVE:
- Area di urbanizzazione consolidata art. 12.3
- Confini comunali
- SISTEMA AMBIENTALE:
- Ambiti di Pianificazione Coordinata art. 8.1.6
- Corridoio principale bluway-elemento fisico esistente art. 6.1.5.2
- Corridoio principale-linea preferenziali di connessione di progetto art. 6.1.5.2
- Corridoio secondario bluway-elemento fisico esistente art. 6.1.5.3
- Corridoio secondario-linee preferenziali di connessione di progetto art. 6.1.5.3
- Area di connessione naturalistica 1° grado art. 6.1.5.1
- Area di connessione naturalistica 2° grado art. 6.1.5.1
- Isole ad elevata naturalità (stopping stones) art. 6.1.5.4
- Barriere infrastrutturali puntuali di 1° grado art. 6.1.5.5
- Barriere infrastrutturali lineari di 1° grado art. 6.1.5.5

Estratto Tavola 4.A Carta delle Trasformabilità (P.A.T.I. del Conselvano)
 Con illustrazione dell'ambito del Piano Particolareggiato denominato "D.1/2" e dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico oggetto di Procedura VAS.



- Confini comunali
- Orientamento preferenziale di sviluppo
- Orientamento per impedire la saldatura
- SISTEMA PRODUTTIVO
- Poli produttivi esistenti di interesse provinciale (QUADRO B)
- Poli produttivi da completare (QUADRO B)
- Poli produttivi da potenziare (QUADRO B)
- Nuclei poli produttivi (QUADRO B)
- Insediamenti artigianali
- Insediamenti industriali
- Ville venete
- Complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze
- 1 - Sistema archeologia industriale
- S - Sistema dei centri di spiritualità
- M - Sistema dei grandi edifici monastici
- Viabilità di livello provinciale di progetto - nuove strade

Estratto Tavola P4b Sistema Insediativo Infrastrutturale (PTCP provincia di Padova)
 Con illustrazione dell'ambito del Piano Particolareggiato denominato "D.1/2" e dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico oggetto di Procedura VAS.


Oggi il Piano Particolareggiato D.1/2 risulta in parte realizzato e collaudato, in quanto la ditta lottizzante per motivi logistici ed economici ha proceduto con una realizzazione delle opere a stralci funzionali, dando la priorità di esecuzione alla parte ovest del piano e delle connesse infrastrutture viarie ed idrauliche (bacino di laminazione). Le opere previste dal piano esecutivo, ora decaduto, e non realizzate consistono nelle opere di urbanizzazione (rete fognaria, illuminazione, viabilità interna, ecc..) della parte di piano ove insisterà il futuro impianto fotovoltaico oltre alla realizzazione dell'innesto a "rotatoria" posto a sud per la connessione della viabilità principale (ora viale Europa) con quella secondaria che collega alla zona industriale preesistente (via Settima Strada) e con via Mameli strada comunale esistente posta a sud.


In relazione a quanto sopra illustrato, si rileva che l'intervento proposto dalla ditta Chiron Energy SPV 07srl, vada a vanificare la pianificazione che dal lontano 1998 ad oggi l'amministrazione comunale nonché sovracomunale ha cercato di perseguire nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale di livello superiore (PATI, PTCP, PTRC) approvati in funzione alla LR 11/2004 smi.

Il progetto presentato dalla ditta Chiron Energy SPV 07srl non prevede la realizzazione di nessuna delle principali infrastrutture viarie, come illustrato a Tav. 03 – *Planimetria generale – Stato futuro*, e precisamente:

1. della rotatoria a sud del P.P. D.1/2, a collegamento tra via Mameli, Viale Europa e via Settima Strada; e
2. dell'allargamento/adequamento della strada comunale via Goffredo Mameli che divide l'impianto fotovoltaico denominato "Bagnoli 1" (posto verso sud) dagli altri "Bagnoli 2", "Bagnoli 3" e "Bagnoli 4" (posti verso nord).

Il tutto come meglio illustrato nella "Figura 5-1 – Vista aerea stato futuro riportata nella documentazione di Progetto Elaborato R – URB", sotto riportata.





Estratto Fotogrammetrico

Con illustrazione dell'ambito del Piano Particolareggiato denominato "D.1/2" e delle infrastrutture mancanti

L'opera di cui al punto 1., risulta essere un intervento di somma urgenza al fine della messa in sicurezza dell'attuale pericoloso innesto che sostituendolo appunto con l'anello stradale "di progetto" assolverebbe alla funzione di moderazione e snellimento del traffico veicolare, già oggi consistente. L'intervento assume più ampia rilevanza in connessione alla futura viabilità provinciale, in parte realizzata.

L'opera al punto 2, si rende indispensabile al fine del rispetto della pianificazione sia comunale (P.P. D.1/2), intercomunale (PATI) che provinciale (PTCP). L'allargamento della strada comunale, come da previsione di piano, permetterebbe al Comune di Bagnoli di Sopra di rispettare la pianificazione prevedendo un ipotetico sviluppo per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivo/commerciale verso "est", quale l'orientamento preferenziale in relazione alle zone produttive limitrofe di Conselve ed Arre. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico, così come da progetto, in mancanza del previsto allargamento/adequamento stradale dell'esistente *via Mameli Goffredo* al potenziale traffico veicolare della zona industriale, comprometterebbe una più semplice futura previsione di sviluppo, costringendo le amministrazioni al ricavo di una diversa viabilità ad ulteriore spreco di suolo e risorse economiche, oppure all'attivazione di procedure espropriative di parte del previsto impianto fotovoltaico, con un dispendio eccessivo di risorse economiche. Tale valutazione risulta di estrema rilevanza considerando che l'esecuzione dell'impianto fotovoltaico proposto satura la possibilità di edificazione di nuove attività produttive/commerciali e/o di espansione delle realtà esistenti.

Fermo restando quanto sopra considerato, si precisa altresì che dal punto di vista dell'istruttoria tecnica si è potuto constatare quanto segue:

Fermo restando quanto sopra considerato, si precisa altresì che dal punto di vista dell'istruttoria tecnica si è potuto constatare quanto segue:

- ✓ si rileva la necessità della dimostrazione della condizione impartita dall'art. 10-bis della L. 34/2022 il quale consente, in deroga agli strumenti urbanistici comunali ed agli indici di copertura esistenti nelle aree a destinazione industriale, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con copertura di una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
- ✓ Si rileva di documentare l'esigenza dell'attività produttiva in relazione alla deroga dell'altezza di ml 1.50 massima complessiva della recinzione di progetto a delimitazione dell'impianto, in riferimento all'Art. 60 – *Recinzioni del RET vigente.*

Per quanto riguarda ulteriori aspetti relativi all'insediamento, si rimanda alle considerazioni espresse dall'amministrazione Comunale con proprio atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12.06.2021, che si allega alla presente e che si intende integralmente richiamata, e di cui si riportano di seguito i punti salienti:

- ✓ l'Amministrazione Comunale di Bagnoli di Sopra è in sintonia con le indicazioni della Legge del 22 aprile 2021, n. 53 che nello specifico nel comma 1, lettera a dell'art. 5 recita *"prevedere (...) una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi"*.
- ✓ Si riconosce che la zona industriale del conselvano è un sito produttivo con significato strategico di notevole importanza, individuato e riconosciuto attraverso analisi, verifiche e concertazioni tra le pubbliche amministrazioni territoriali competenti quali la Regione, la Provincia e i Comuni della bassa padovana con il fermo intento di creare una area dedicata alle attività produttive per lo sviluppo sociale ed economico. Il primario utilizzo dell'area è destinato ad incentivare la localizzazione di attività produttive per lo sviluppo di posti di lavoro stabili e duraturi nel tempo;
- ✓ la trasformazione dell'area della zona industriale del conselvano in area per impianti di fotovoltaico a terra di grandi dimensioni, non appare in linea con le aspettative della programmazione urbanistica territoriale e con le scelte del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) che ha individuato nell'area l'insediamento di attività produttive industriali, commerciali o artigianali;
- ✓ si ritiene l'area industriale del Conselvano non sia una *"area non utilizzabile per altri scopi"* come per gli impianti fotovoltaici come citato dalla Legge del 22 aprile 2021, n. 53 ma prioritariamente destinata ad attività produttive, industriali, commerciali o artigianali e all'eventuale espansione delle stesse;

Si evidenzia inoltre che sono pervenute, agli atti del Comune, (vedi allegate richieste) alcune segnalazioni di imprenditori industriali ed artigianali che ricercano aree per insediare attività produttive prettamente di tipo industriale commerciale o artigianale promuovendo lo sviluppo di nuovi posti di lavoro stabili e duraturi.

Pertanto l'area della zona industriale del conselvano non ancora urbanizzata, oggetto di notevole interesse per gli imprenditori, potrà nel prossimo futuro essere utilizzata da attività produttive industriali, o artigianali di primario interesse per il territorio.

Per quanto sopra riportato si esprime la propria contrarietà alla realizzazione del progetto presentato dalla Ditta Chiron energy SPV 07srl, sul territorio comunale.

In ogni caso si ritiene quantomeno indispensabile condizionare l'attuazione dello stesso, almeno alla realizzazione delle principali infrastrutture viarie previste negli atti pianificatori comunali e provinciali, al fine di non compromettere o vanificare scelte pianificatorie di livello superiore.

- Nota del Comune di Bagnoli di Sopra, prot. n. 597054 del 23.12.2022;

Appare opportuno e rilevante analizzare il progetto in argomento ponendo attenzione al combinato disposto normativo del comma 7, art. 18 della L.R. 11/2004 smi con il c. 14, art. 13, della L.R. n. 14/2017, che recita:

L.R. 11/2004, Art. 18 (...) comma 7. *Decorso cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30.*

Comma 7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7. (47)

L.R. 14/2017, Art. 13 (...) comma 14. *Nei comuni non dotati di PAT si applica l' articolo 18, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e il termine quinquennale di decadenza decorre dall'entrata in vigore della presente legge. (...)*

Il Comune di Bagnoli di Sopra è dotato di strumento urbanistico generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. della Regione Veneto in data 02/11/1986, n. 4692 e s.m.i.; pertanto trattasi di comune non dotato di PAT ove il termine di decadenza delle previsioni urbanistiche decorre dalla data del 25/06/2022, quale termine quinquennale dell'entrata in vigore della LR n. 14/2017.

L'area di proprietà della ditta CHIRON ENERGY SPV 07 srl, dove intende realizzare l'impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica risulta ricadente in *Zona Territoriale Omogenea D 1.2 - Industriale, artigianale ed a magazzini di espansione*, all'interno dell'ambito del Piano Particolareggiato denominato D1.2 (ambito territoriale di mq 640865).

Come già illustrato con propria precedente osservazione, tale strumento attuativo risulta approvato con i seguenti provvedimenti:

- DCC n. 19 del 30/07/2004 ad oggetto: "Esame ed approvazione del Piano Particolareggiato D1/2 per industria ed Artigianato di produzione";
- DCC n. 16 del 03/07/2006 ad oggetto: "Approvazione variante al Piano Particolareggiato D1/2";
- DCC n. 30 del 07/08/2008 ad oggetto: "Approvazione variante n. 2 piano particolareggiato D1/2 zona industriale e convenzioni connesse".

Le opere di urbanizzazione sono poi state autorizzate in forza ai seguenti titoli autorizzativi/progetti esecutivi:

- P. di C. n. 21/2004 del 23/12/2004 con annessa proroga di un anno; e
- P. di C. n. 21/2008 del 23/08/2009,

ed in funzione alle convenzioni sotto riportate:

ca in relazione alle convenzioni sotto riportate:

- Convenzione urbanistica del 22/12/2004;
- 1^a Modifica alla convenzione con nuova sottoscrizione in data 27/12/2007 (in attuazione alla 1^a Variante), e
- 2^a Modifica alla convenzione con nuova sottoscrizione in data 23/12/2008 (in attuazione alla 2^a Variante).

Il piano particolareggiato è stato realizzato però per stralci esecutivi e l'area sulla quale è previsto l'impianto FV ricade sulla parte di P.P. ove il progetto esecutivo non ha avuto seguito.

Ci si chiede quindi se l'area di "espansione D1/2", per la parte non attuata del P.P., e di proprietà della Ditta Chiron Energy, sia da ritenersi tutt'ora con tale destinazione, oppure se ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2004 smi, in funzione all'applicazione del combinato disposto art. 18 della LR 11/04 e dell'art. 13 della LR 14/2017, la stessa, non essendo ricompresa nelle aree su cui riconfermati i vincoli di edificabilità con specifica deliberazione di C.C., sia invece da considerare "Area non pianificata", con le conseguenze del caso.

Nota prot. n. 851 del 02.01.2023 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Si costata quindi che l'ambito di intervento va ad interferire con la fascia di rispetto dello Scolo Sardellon Sorgaglia, **soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004.**

Il vincolo paesaggistico, che si estende su entrambi i comuni di Bagnoli di Sopra e Conselve, intercetta sia l'area di impianto dei pannelli (al netto della fascia di rispetto mantenuta libera per soli 50 metri ed attraversata dalle opere di mitigazione), sia l'elettrodotta interrato di collegamento con la rete elettrica distribuzione.

Premesso quindi che il progetto prevede di realizzare, a margine della zona produttiva del comune di Bagnoli di Sopra ma in piena area agricola, quattro impianti fotovoltaici a terra, estesi su una superficie di oltre 29 Ha, di cui circa 11,3 (pari a 113.326 mq) materialmente occupati dalla messa a dimora dei 48.396 moduli fotovoltaici oggetto di installazione. Ad oggi l'ambito di intervento risulta adibito a seminativo; gli ampi lotti coltivati evidenziano i tratti distintivi delle componenti costitutive del paesaggio agrario, del tutto riconoscibili e coerenti con l'impianto della tradizionale trama fondiaria che si estende e caratterizza l'intero comparto agricolo: fossi, scoline e cavini, ad andamento nord-sud, che incidono la campagna, conferendole il tipico andamento pseudo pianeggiante articolato nell'alternanza di fossi e baulature la cui seppur modesta pendenza assolve da secoli alle necessarie funzioni di drenaggio della bassa pianura "umida", garantendo il corretto smaltimento delle acque superficiali.

L'impianto di progetto, cui si riconosce un'estensione a scala territoriale, oltre a prevedere una collocazione tale da sfrangiare il margine della zona produttiva, invadendo la contermina area agricola, introduce nel contesto di riferimento rilevanti criticità, che impongono la necessità di rivedere alcuni aspetti compositivi di progetto al fine di ridurre le inevitabili ricadute di evidente impatto paesaggistico.

In primis, la scelta di arretrare la collocazione dei pannelli fotovoltaici di soli 50 metri rispetto all'argine dello Scolo Sardellon Sorgaglia – origine del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 – fa sì che una consistente quantità di moduli ricada all'interno della fascia di rispetto tutelata: tale operazione, oltre ad introdurre nel contesto significative alterazioni non solo percettive ma anche costitutive dell'assetto paesaggistico in essere, appare altresì non coerente con le indicazioni contenute nella L.R. del 19 luglio 2022, n. 17 recante le *'Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra'*, che all'art. 3 co. 1, punto A.9) individua le aree tutelate per legge ai sensi del citato art. 142 tra le *"aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio"* costituenti *"indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici"*.

Ciò premesso, da come si evince chiaramente dall'elaborato denominato TAV.03 'Planimetria Generale - Stato futuro' la disposizione degli impianti prevede una distribuzione planimetrica tale da obbligare a chiudere in via definitiva tutti fossi e le scoline esistenti, obliterando quei segni distintivi del paesaggio agrario che concorrono a determinare il disegno della trama agricola intimamente e inscindibilmente correlata allo sviluppo e alla gestione dei corpi idrici oggetto di protezione. L'eliminazione di tali elementi andrebbe a muovere, pertanto, nella direzione di cancellare l'organizzazione della tradizionale campagna veneta, acuendo il processo di semplificazione e banalizzazione paesaggistica. Tale operazione di negazione degli aspetti costitutivi, qualificanti ed identitari della struttura del paesaggio agrario (cosiddetta 'deconnotazione') si sostanzia inequivocabilmente nella definizione del progetto di ricomposizione che seguirà la dismissione degli impianti in parola: la TAV.PR02 'Piano di ripristino - Planimetria generale post-dismissione impianto' restituisce un ambito dotato di un nuovo sistema di canalizzazioni ad andamento est-ovest, del tutto incoerente con la morfologia e la tessitura fondiaria di impianto storico ancora perfettamente leggibile nell'immediato intorno. Ne consegue un'alterazione permanente e irreversibile del brano di campagna oggetto

est-ovest, del tutto incoerente con la morfologia e la tessitura fondiaria di impianto storico ancora perfettamente leggibile nell'immediato intorno. Ne consegue un'alterazione permanente e irreversibile del brano di campagna oggetto di trasformazione, che dallo scolo tutelato trae la propria ragion d'essere e la propria precipua conformazione.

Per quanto sopra si rappresenta **che la collocazione dei pannelli non potrà interessare la fascia di rispetto tutelata ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004.**

1. Dovrà, pertanto, essere previsto un necessario arretramento degli stessi oltre il limite dei 150 metri imposto dalla tutela *ope legis*; all'interno di tale area potranno, di contro, trovare collocazione le previste opere di mitigazione a verde di cui si auspica un'ulteriore implementazione, sulla base di un progetto di sistemazione paesaggistica in cui dovranno essere chiaramente indicati le essenze arbustive oggetto di piantumazione, i sestri di impianto e il piano di manutenzione complessiva; tali opere, ricadendo interamente all'interno della fascia tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione paesaggistica.
2. dovrà essere rivista la complessiva organizzazione planimetrica degli impianti, distribuendo i moduli fotovoltaici in modo da mantenere rigorosamente l'attuale assetto fondiario, conservando le scoline, i fossi, le cavine e le baulature esistenti, ovvero mantenendo in essere l'attuale sistema di scolo e drenaggio delle acque che compone la trama costitutiva di questo brano di paesaggio agrario.
3. in ragione del punto precedente, la dismissione degli impianti al termine del proprio ciclo produttivo dovrà determinare il perfetto ripristino dello status quo ante, con la sola eccezione delle previste opere di mitigazione a verde che potranno essere mantenute e opportunamente mantenute.
4. per quanto attiene alle opere di collegamento alla rete elettrica ricadenti all'interno della fascia di rispetto paesaggisticamente tutelata presso il comune di Conselve, considerata la natura interamente interrata dell'elettrodotto di progetto, verrà prescritto il perfetto ripristino dello stato dei luoghi in esito alle necessarie

operazioni di scavo, avendo cura di ridurre al minimo le potenziali interferenze con la vegetazione ripariale, arborea e/o arbustiva interferente con il tracciato.

Si evidenzia al proponente che potrà pertanto produrre specifici elaborati progettuali per indicare le modifiche che vorrà proporre sulla base delle criticità riscontrate e delle indicazioni progettuali fornite atte a migliorare l'inserimento paesaggistico dell'opera anche rispetto alle esigenze di tutela sopra esposte e da sottoporre a valutazione.

I. In particolare in merito alle modifiche progettuali si chiede:

1. di voler fornire apposita documentazione progettuale in cui si evincano le modifiche progettuali come sopra richieste ai punti n.1, 2, 3.
2. Per il progetto così riformulato sulla base delle modifiche richieste di cui al punto precedente, anche in riferimento all'area soggetta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica contestuale alla VIA, dovrà essere predisposta la Relazione Paesaggistica redatta in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 ed ai contenuti dell'allegato al medesimo

2. Per il progetto così riformulato sulla base delle modifiche richieste di cui al punto precedente, anche in riferimento all'area soggetta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica contestuale alla VIA, dovrà essere predisposta la Relazione Paesaggistica redatta in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 ed ai contenuti dell'allegato al medesimo decreto. Tale relazione dovrà riportare quindi l'analisi approfondita delle caratteristiche paesaggistiche del contesto territoriale in cui verrebbero inserite le opere, che costituisce la base dalla quale far scaturire una progettazione coerente e non in contrasto con gli aspetti peculiari dell'ambito paesaggistico di riferimento, e che consenta di valutare l'adeguatezza delle soluzioni adottate e gli effetti prodotti dalle trasformazioni proposte. La relazione paesaggistica, inoltre, dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- a. Planimetria in scala adeguata che rappresenti la localizzazione dell'intervento rispetto alle aree sottoposte a tutela paesaggistica.
- b. Fotosimulazioni realistiche con cono ottico di ripresa a breve, medio e lungo raggio che illustrino le relazioni di intervisibilità tra l'inserimento di quanto proposto e il contesto tutelato di riferimento in una ampia porzione di paesaggio.
- c. Planimetria adeguata alla morfologia del contesto con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento e foto panoramiche e dirette e che individuino la zona di influenza dell'intervento proposto con il contesto paesaggistico di riferimento.
- d. Rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti di intervisibilità che evidenzino la morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico a cui l'intervento si aggiunge o che forma nell'ambito di riferimento.

II. Al fine di effettuare compiutamente le valutazioni di competenza, si ritiene altresì necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:

- 1. Anche in riferimento con quanto già richiesto dal MASE con la nota 153082 del 06.12.2022 di procedibilità dell'istanza, si chiede di specificare, con apposita rappresentazione cartografica, la scelta localizzativa del progetto rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale in merito alle aree idonee (rif. art. 20 c. 8 del D.L. 8 novembre 2021 n. 199 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili") e regionale vigente in merito alle aree non idonee (derivanti dalle linee guida del Ministero dello sviluppo economico, D.M. 10-9-2010, DGR della Regione del Veneto n. 5 del 31 gennaio 2013)

*

23.12.2022

 **MINISTERO DELLA CULTURA**
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Pagina 7 di 9

anche facendo riferimento agli indicatori di presuntiva non idoneità e di idoneità (rif. Art. 3 e art. 7 L.R. n. 17 del 19 luglio 2022) delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici.

2. Si chiede di voler effettuare un'analisi degli impatti anche indiretti rispetto a beni tutelati di qualsiasi natura, ed esplicitazione delle soluzioni progettuali atte a minimizzare tali impatti (anche visivi) su tali beni.
3. Si chiede di voler trasmettere **lo studio di intervisibilità** che il proponente vorrà elaborare in relazione al contesto territoriale e morfologico di riferimento del progetto.
4. Si chiede di voler fornire un'analisi degli **effetti cumulativi** anche visivi indotti da **interventi collaterali** a quello in esame già realizzati, programmati e autorizzati, ovvero in itinere in un'area buffer derivante dallo studio di intervisibilità che il proponente vorrà fornire (vedi punto precedente) o comunque indicativamente di almeno 5 km.
5. Il Servizio II della DG ABAP nel prendere atto che la documentazione progettuale presentata è priva del Documento di valutazione archeologica preventiva previsto dall'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, si concorda con la Soprintendenza, che sulla base di quest'ultimo si riserva di esprimere "il parere di competenza ai fini della tutela archeologica", nel ritenere necessario che il Proponente produca la documentazione archeologica richiamata.

Si rappresenta a **codesto Ministero** che la suddetta richiesta di documentazione integrativa e di modifiche progettuali è **ritenuta necessaria** da parte di questo Ministero ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del dlgs n. 152/2006.

Nota prot. n. 598634 del 27.12.2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali

In riferimento alla nota n. 567415 del 07/12/2022, la scrivente Autorità, esaminati gli elaborati progettuali resi disponibili, comunica quanto segue.

L'intervento in oggetto ricade interamente in area a pericolosità moderata (P1) nella cartografia del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022.

Ciò premesso si, rappresenta che, al fine di verificare la coerenza dell'intervento con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del sopra citato Piano, è necessario acquisire la seguente documentazione:

1. l'attestazione del non superamento del rischio specifico medio R2 utilizzando l'applicativo HEROlite, disponibile sulla piattaforma SIGMA all'indirizzo <https://sigma.distrettoalpiorientali.it>;
2. la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle N.T.A. (All. A punti 2.1 e 2.2);
3. una adeguata documentazione tecnica (sezioni, prospetti) attestante che l'intervento sarà in ogni caso collocato a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna.

Al fine di poter esprimere il parere di competenza, risulta quindi necessario acquisire la documentazione integrativa sopra richiamata.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA, Nota 26989 del 16.01.2022 della U.O. Vas Vinca Capitale Naturale e NUVV

Fermo restando la titolarità del Ministero della Transizione Ecologica nel svolgere anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza (art. 10, comma 3, del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii.) nell'ambito del procedimento di VIA statale in essere, si riscontra che l'impianto in argomento non si realizza all'interno dei siti della rete Natura 2000.

Rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, le opere dell'impianto e quelle complementari e accessorie si realizzerebbero in un ambito che dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Hierophis viridiflavus*, *Podarcis muralis*, *Falco columbarius*.

Per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto.

Per quanto sopra, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, e ciò può realizzarsi laddove sia escluso il coinvolgimento, diretto e indiretto, degli habitat di interesse comunitario e sia mantenuta l'idoneità degli ambienti nell'ambito territoriale interessato per le precitate specie di interesse comunitario, mediante interventi di miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per tali specie (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee). Le siepi perimetrali all'ambito dovranno presentare preferibilmente una struttura plurifilare e multiplana, di ampiezza non inferiore a 5 m (dall'asse mediano del fusto).

Si raccomanda che il monitoraggio sia esteso anche alle predette specie di interesse comunitario e che gli esiti dello stesso monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007).

Infine, ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

6. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Richiesta integrazioni n. 1

La Soluzione Tecnica Minima Generale STMG di e-distribuzione Codice Rintracciabilità T0738959 (Elaborato 58_STMG) è mancante dell'allegato relativo alla planimetria che riporta il tracciato di massima dell'impianto di rete: si chiede di inviare il preventivo di connessione completo di tutti gli allegati tecnici necessari.

Il proponente ha dato riscontro alla richiesta producendo "Preventivo di connessione" (Elaborato 93-STMG-PLANIMETRIA) del 28/03/2023 e "Progetto definitivo connessione" (Elaborato 94-PROGETTO-APPROVATO-E-DISTR), comprendente: Corografia, Planimetria generale, Planimetria delle servitù.

Richiesta integrazioni n. 2

Nella dichiarazione di accettazione del preventivo STMG (Elaborato 59_ACCETTAZ_STMG), non viene indicato se sarà la ditta proponente a procedere direttamente alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione ai sensi dell'art. 16 del TICA, o se le opere saranno realizzate dal gestore della rete e-distribuzione: si chiede di riferire in merito e di inviare dichiarazione di accettazione completa in ogni sua parte.

Il proponente ha dato riscontro alla richiesta producendo "Preventivo di connessione" (Elaborato 93-STMG-PLANIMETRIA) del 28/03/2023, dichiarando quanto segue: "L'installazione e manutenzione degli apparecchi di misura dell'energia sul punto di connessione, secondo quanto da Voi indicato nella richiesta di connessione, sarà effettuata da e-distribuzione, secondo le condizioni generali previste nel contratto del servizio di misura allegato, che riportano anche i corrispettivi e le modalità di fatturazione".

Richiesta integrazioni n. 3

In relazione al progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete, trasmesso dalla Ditta proponente in data 09 marzo 2022 al gestore di rete (Elaborato 61_RICH_APPROVAZ_PD), si chiede di fornire copia della documentazione progettuale definitiva delle opere di connessione approvata e vistata da e-distribuzione, attualmente non presente tra la documentazione agli atti.

Il proponente ha dato riscontro alla richiesta asserendo che "la dichiarazione di accettazione fornita è completa in ogni sua parte e che (il proponente) si è avvalso della facoltà di cui all'art. 16 del TICA così come descritto negli elaborati progettuali."

Richiesta integrazioni n. 4

Riferire in merito alle procedure autorizzative relative allo spostamento dell'elettrodotto BT collocato all'interno dell'area di progetto denominata "Bagnoli 1".

Il proponente ha dato riscontro alla richiesta comunicando che "le linee in bassa tensione, essendo amovibili, hanno delle procedure di spostamento semplificate che saranno attivate una volta concluso l'iter approvativo del progetto.

Richiesta integrazioni n. 5

In relazione al progetto definitivo per la messa in opera delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici (Elaborato 19_TAVA06_STRUTT), si chiede di riferire in merito alla profondità di infissione dei pali, con particolare riguardo alle strutture dell'impianto denominato "Bagnoli 1", progettate per essere realizzate all'interno del bacino per compensazione idraulica n. 1.

Il proponente ha dato riscontro alla richiesta producendo Elaborato 57-TAVA06-STRUTT-REV01 nel quale è indicata una profondità di infissione "da definire a seguito delle prove di cantiere e comunque inferiore a 3,50 metri" (ad integrazione di quanto inizialmente specificato nell' Elaborato 19_TAVA06_STRUTT. L'elaborato non fa specifico riferimento al lotto "Bagnoli 1" ma a tutti e 4 i lotti in progetto.

Richiesta integrazioni n. 6

In relazione al progetto definitivo per il nuovo accesso carraio su via G. Mameli (Elaborato 26_TAVAC01_DETT_ACC_01), il proponente prevede l'intubamento del fossato esistente, per un tratto che consente il passaggio dalla strada pubblica al campo fotovoltaico: si chiede di fornire gli elaborati tecnici (planimetrie con distanze dalle pubbliche vie, sezioni quotate che interessano la sede stradale, dettaglio realizzativo del tratto di fossato da intubare), in scala adeguata, in modo da consentire la verifica delle opere da realizzare e di dimostrare, altresì, che la viabilità di accesso risulti adatta allo spazio di manovra ed al transito di mezzi pesanti per la realizzazione dell'impianto.

Il proponente ha dato riscontro alla richiesta producendo l'elaborato aggiornato relativo al particolare dell'accesso carraio a servizio del lotto sud, in via G. Mameli (cfr. 69_TAVAC01_DETT_ACC_01_REV01);

Richiesta integrazioni n. 7

Fornire un elaborato con sezioni in scala adeguata in corrispondenza della via G. Mameli, al fine di assumere le informazioni sullo stato di fatto delle aree interessate dagli impianti;

Il proponente ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni trasmettendo un elaborato progettuale specifico con sezione in scala adeguata in corrispondenza di Via G. Mameli (cfr. 63_TAVA12_PLAN_MAMELI).

Richiesta integrazioni n. 8

In relazione al progetto definitivo ai fini del rispetto delle distanze previste dalle normative vigenti e delle fasce generate dai servizi pubblici presenti sull' area di progetto (metanodotto, elettrodotto, canali di scolo, strade, ecc.), le informazioni riportate nell'Elaborato 16_TAVA03_PLAN_FUT, risultano non chiaramente leggibili per la sovrapposizione dei retini: si chiede di fornire un ulteriore elaborato cartografico planimetrico, comprensivo di quote e altimetrie, con chiara individuazione delle distanze e dei distacchi della recinzione e dei manufatti in progetto dal limite di proprietà, dalla strada e dagli immobili esistenti presenti nell'area esterna all'impianto, nonché dai limiti generati dalle fasce di rispetto.

In relazione a quanto richiesto, il proponente ha prodotto tre elaborati: cfr.
59_TAVA08_DIST_CONFINE, 60_TAVA09_DIST_STRADE,
61_TAVA10_DIST_FASCE_RISPETTO.

Richiesta integrazioni n. 9

In merito al Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, si chiede al proponente di integrare la documentazione per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) **si chiede di inserire nel Piano preliminare una cartografia con il posizionamento dei punti di campionamento;**
- b) **il proponente dichiara che verranno prodotti dalla TOC 72 mc di terre. Non viene tuttavia esplicitato in che modo il proponente intenda gestire tali terre. Si chiede pertanto di chiarire**

Il proponente ha fornito un riscontro trasmettendo il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo aggiornato alla luce della nuova configurazione progettuale (cfr. 81_R-TRS_REV01) e n. 2 planimetrie relative al posizionamento dei punti di campionamento (cfr. 82_TAV-TRS_A e 83_TAV-TRS_B).

Il proponente ha, inoltre, specificato quanto segue “in merito alla gestione delle terre derivanti dai lavori di posa dell’elettrodotto con tecnologia trivellazione orizzontale controllata (TOC) si specifica che il riutilizzo delle terre e rocce escavate è previsto solo in corrispondenza dello scavo della perforazione pilota, in quanto scavo a cielo aperto effettuato con modalità “a fossa” tramite escavatore meccanico e le eccedenze derivanti dalla restante attività di perforazione saranno gestite come rifiuto, quindi inviate a recupero o smaltimento presso centri autorizzati.”

Richiesta integrazioni n. 10

Al fine di verificare la coerenza dell’intervento con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022, è necessario acquisire la seguente documentazione:

- a) **l’attestazione del non superamento del rischio specifico medio R2 utilizzando l’applicativo HEROLite, disponibile sulla piattaforma SIGMA all’indirizzo <https://sigma.distrettoalpiorientali.it>;**
- b) **la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle N.T.A. (All. A punti 2.1 e 2.2);**
- c) **una adeguata documentazione tecnica (sezioni, prospetti) attestante che l’intervento sarà in ogni caso collocato a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna.**

In relazione a quanto prodotto dal proponente si richiama il parere espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali nel parere acquisito con prot. n. 204304 del 17.04.2023.

Richiesta integrazioni n. 11


Il proponente fornisca un riscontro alle richieste contenute nelle note prot. n. 590102 del 21.12.2022 e prot. n. 597054 del 23.12.2022 del Comune di Bagnoli di Sopra.

In relazione alle richieste contenute nella nota prot. n. 590102 del 21.12.2022, come descritte nel seguito,

Il progetto presentato dalla ditta Chiron Energy SPV 07srl non prevede la realizzazione di nessuna delle principali infrastrutture viarie, come illustrato a *Tav. 03 – Planimetria generale – Stato futuro*, e precisamente:

1. della rotatoria a sud del P.P. D.1/2, a collegamento tra via Mameli, Viale Europa e via Settima Strada; e
2. dell'allargamento/adeguamento della strada comunale via Goffredo Mameli che divide l'impianto fotovoltaico denominato "Bagnoli 1" (posto verso sud) dagli altri "Bagnoli 2", "Bagnoli 3" e "Bagnoli 4" (posti verso nord).

Il tutto come meglio illustrato nella "Figura 5-1 – Vista aerea stato futuro riportata nella documentazione di Progetto Elaborato R – URB", sotto riportata.



e in relazione alle richieste contenute nella nota prot. n. 597054 del 23.12.2022, come descritte nel seguito,

Ci si chiede quindi se l'area di "espansione D1/2", per la parte non attuata del P.P., e di proprietà della Ditta Chiron Energy, sia da ritenersi tutt'ora con tale destinazione, oppure se ai sensi dell'art. 33 della L.R. 11/2004 smi, in funzione all'applicazione del combinato disposto art. 18 della LR 11/04 e dell'art. 13 della LR 14/2017, la stessa, non essendo ricompresa nelle aree su cui riconfermati i vincoli di edificabilità con specifica deliberazione di C.C., sia invece da considerare "Area non pianificata", con le conseguenze del caso.

il Proponente ha prodotto la Relazione di conformità del Progetto agli strumenti urbanistici di Pianificazione Territoriale REV01 (Elaborato 78-R-URB-REV01).

Richiesta integrazioni n. 12

Il proponente svolga una analisi degli impatti, anche cumulativi, rispetto al paesaggio e ai beni tutelati di qualsiasi natura ed espliciti le soluzioni progettuali atte a minimizzare gli impatti su tali beni.

Il proponente ha dato riscontro alla richiesta producendo la seguente documentazione:

- **ANALISI DEL BACINO VISUALE**, Elaborato 90-R-VIS, comprendente il rilievo fotografico con la individuazione morfologica dei luoghi e dei punti di intervisibilità oltre alla simulazione dell'opera in progetto;
- **RELAZIONE PAESAGGISTICA REV01**, Elaborato 88-R-PAES-REV01. Nell'ambito della relazione paesaggistica la previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico sono state ritenute dal proponente non significative, alla luce dell'estensione dell'impianto e vegetazione coinvolta: la superficie attiva complessivamente coinvolta interesserà vegetazione di scarsa valenza naturalistica in quanto incolti erbacei e coltivi. L'interferenza quindi è stata ritenuta dal proponente diretta poco significativa anche se reversibile a lungo termine.
- **STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE REV01**, Elaborato 85-R-SIA-REV01. Durante la cantierizzazione (5 mesi) l'impatto è considerato temporaneo e locale. Per quanto concerne la fase di esercizio è prodotto il foto-inserimento dell'opera da differenti punti di osservazione.
- **PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE**, Elaborato 87-R-PMA-REV01: non è riportata nessuna prescrizione specifica.

Richiesta integrazioni n. 13

L'area in oggetto ricade all'interno di una zona di ripopolamento e cattura (ZRC) ai sensi del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, approvato con Legge Regionale n. 2 del 28 gennaio 2022. Infatti, essa risulta interamente ricompresa nella ZRC identificata con il codice alfanumerico "ZRC_PD_051" e denominata "MORARO", individuata con la citata L.R. 2/2022 nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD). L'area era già presente con le medesime caratteristiche nelle precedenti pianificazioni faunistico venatorie regionali e provinciali. Si chiede perciò di specificare e dettagliare, nell'ambito del SIA, come siano garantiti i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 8 lettera b) della L. 157/92 e ss.mm.ii. e nel dettaglio:

- a) **come venga mantenuta o eventualmente incrementata la consistenza e le densità di popolazione della specie *Lepus europaeus* (al momento nell'area ricompresa tra 10 e 20 indd./100 ha);**
- b) **come sia evitata la frammentazione della zona di ripopolamento e cattura in parola e garantito il passaggio della fauna;**
- c) **come sia garantita l'attività, necessaria, di cattura della fauna selvatica per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento ai fini della ricostituzione e della stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;**
- d) **come sia garantita la possibilità dell'attività di controllo delle specie problematiche o invasive, quali ad esempio volpe, nutria, cinghiale, corvidi e columbidi.**

Il proponente ha dato riscontro alla richiesta trasmettendo lo Studio di Impatto Ambientale e il Piano di Monitoraggio Ambientale (cfr.85_R-SIA_REV01 e 87_R-PMA_REV01) aggiornato, specificando quanto segue:" la recinzione in progetto prevede il passaggio per la piccola fauna. Inoltre, è previsto l'inerbimento, in tutta l'area di impianto, con un miscuglio erbaceo plurispecifico che, unitamente all'installazione di una siepe perimetrale, nonché delle essenze arboreo-arbustive previste ai fini della sistemazione dell'area interna alla fascia di rispetto dello Scolo Sardellon, permettono di migliorare le condizioni dell'ambiente ai fini del

ripopolamento. Inoltre, preme sottolineare che l'area sarà sottratta all'attività agricola intensiva, riducendo la movimentazione di mezzi e azzerando l'utilizzo di prodotti nocivi e/o tossici, tutelando, così, le specie transitanti sulla stessa. La Scrivente si rende inoltre disponibile nel rendere accessibili le aree per l'esecuzione delle indagini necessarie ai fini del monitoraggio delle specie da parte degli operatori designati dall'Autorità competente."

Dalla lettura del SIA aggiornato, risulta, inoltre, quanto segue.

L'area di intervento ricade all'interno di una zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC-051 Moraro) prevista all'interno del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 ai sensi della L. 157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio che definisce all'art. 10, comma 8, lettera b, le Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) quali zone "destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio".

Il progetto dell'impianto adotta soluzioni progettuali che rendono l'intervento conforme alla ZRC. Il tracciato delle linee elettriche di progetto è totalmente interrato pertanto non interferisce con la ZRC.

Interazione con la Zona di Ripopolamento e Cattura ZRC 051-Moraro. Le opere in progetto non sono in contrasto con le finalità del Piano e con le zone di ripopolamento e cattura, favorendo altresì la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale in virtù della protezione fisica che si genera in un ambiente 'sorvegliato'. In riferimento alla permeabilità dell'area e quindi all'accesso della piccola fauna ed in particolare della lepre, si ricorda che attorno all'impianto è prevista una recinzione che lascia uno spazio libero da terra di 10-15 cm, che permette agevolmente il transito agli animali. Verrà posta particolare attenzione che la rete non presenti delle punte sul lato inferiore che possano ferire la piccola fauna durante il passaggio. Inoltre, nella taratura dell'impianto di sorveglianza, verrà posta attenzione che il passaggio della piccola fauna, anche già nei pressi della recinzione, non attivi gli allarmi installati. Lungo tutta la recinzione è prevista la realizzazione di una siepe che oltre ad avere un effetto mitigativo rappresenta un luogo di sicuro rifugio per tutto il periodo riproduttivo della fauna. Verranno messe a dimora specie autoctone locali, tipo Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Spincervino (*Rhamnus cathartica*), Ligustro (*Ligustrum vulgare*) e Prugnolo (*Prunus spinosa*), i cui frutti rappresentano una buona fonte di sostentamento anche nel periodo autunnale.

Sull'area di intervento è previsto l'inerbimento con un miscuglio erbaceo plurispecifico, ad eccezione della viabilità interna e delle cabine. Obiettivo principale dell'intervento di ripristino è la immediata creazione di una copertura vegetale con caratteristiche simili alla fitocenosi presente in zona; il cotico erboso che si formerà rappresenterà una valida protezione fisica del suolo ed eserciterà una efficace azione di contrasto alla diffusione di specie avventizie e/o infestanti, esotiche, provenienti dalle colture agrarie circostanti. S'interverrà quindi con la semina di specie appetite, le quali potranno incrementare la frequentazione del sito da parte delle popolazioni faunistiche, in particolare è prevedibile attuare una semina, anche secondo miscuglio, di essenze gradite al Lagomorfo (lepre) tipo erba medica, trifoglio, lupinella e loietto. Tale scelta collimerà con l'esigenza di contenere l'accrescimento vegetazionale delle erbe spontanee e soddisferà sicuramente la richiesta trofica della lepre. La semina, nelle zone sottostanti le strisce, successivamente ad una lavorazione superficiale del terreno, consentirà il mantenimento di un sito idoneo alla copertura (ombreggiatura durante l'estate) e al rifugio e, quindi, favorevole alla riproduzione in particolare del Lagomorfo. Si prevede inoltre la posticipazione delle lavorazioni di sfalcio estive a fine luglio, affinché siano tutelati i piccoli della stagione e sia favorita una nuova fase vegetativa in concomitanza delle stagioni più fredde. Il problema è dato dal fatto che, a causa del loro naturale istinto ad acquattarsi e a mimetizzarsi nella vegetazione, i cuccioli di lepre non fuggono di fronte al pericolo di una falciatrice in avvicinamento. Questo comportamento istintivo rende particolarmente difficile notare i cuccioli nascosti nell'erba alta dagli operatori. Per meglio tutelare la salvaguardia della fauna verranno adottate tecniche di sfalcio provviste di segnalatore acustico in modo da determinare il temporaneo allontanamento della fauna sul luogo di intervento, evitandone così il ferimento o, peggio, l'uccisione. Infine, in ottemperanza alla richiesta del MIC in fase di osservazioni (rif. 27/12/2022, 0007436-P), l'area ricadente all'interno del buffer di 150 m dallo scolo Sardellon verrà creata una fascia arborea, che interesserà una superficie complessiva di circa 43.000 m², allo scopo di incrementare la vegetazione arboreo-arbustiva nell'area di buffer. L'intervento oltre a rappresentare un'indubbia opera

di miglioramento paesaggistico, già allo stato attuale, incrementerà le zone di rifugio della fauna favorendo le condizioni per la riproduzione e alimentazione. Lo spazio tra le diverse aree che ospiteranno l'impianto delle strutture arboreo-arbustive, sarà oggetto di una semina a perdere di specie erbacee per incrementare la diversità floristica e per fornire un supporto alimentare alla fauna selvatica anche nei mesi autunnali e invernali.

7. PARERI SULLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Nota del Comune di Bagnoli di Sopra acquisita al protocollo regionale con n. 197709 del 12.04.2023.

Con la presente, in riferimento alla pubblicazione dell'avviso pubblico in data 28/03/2023 sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle integrazioni al progetto di cui alla VIA in oggetto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e smi, si comunicano le seguenti proprie osservazioni ai sensi del c.3 art. 24 del medesimo D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento al contenuto del punto 11) della lettera di riscontro trasmessa della Chiron Energy SPV 07 srl.


Si rileva che il progetto e le integrazioni prodotte non soddisfa quanto riportato nelle osservazioni trasmesse con propria nota prot. 11852 del 13.12.2023 (prot. Regione Veneto n. 590102 del 21.12.2022).

Il progetto continua a non rispettare la pianificazione provinciale (PTCP), intercomunale (PATI) e comunale (PRG vigente), in quanto non prevede la realizzazione delle PRINCIPALI infrastrutture previste dalla vigente normativa per l'attuazione delle zone di "espansione" ancorché produttive. Si ricorda che l'attuazione delle zone definite di "espansione" vengono da sempre urbanizzate quale intervento propedeutico all'utilizzo dell'area.

Tali opere per il contesto di zona sono:

1. Rotatoria a sud, ad intersezione delle: via G. Mameli e via Settima Strada; e
2. Allargamento/adequamento del tratto di strada comunale via G. Mameli che divide l'impianto fotovoltaico denominato "Bagnoli 1" (posto a sud) dagli altri "Bagnoli 2", "Bagnoli 3" e "Bagnoli 4" (posti verso nord).


Si ribadisce pertanto la necessità di adeguare il progetto (già in questa fase procedimentale della VAS in funzione proprio al principio di reciproca collaborazione) secondo una pianificazione territoriale congrua e coerente che da tempo le amministrazioni mirano a perseguire. Il complesso produttivo intercomunale (Bagnoli di Sopra, Conselve ed Arre) risulta un comparto molto attivo e dinamico; pertanto è indispensabile garantire la funzionalità dello stesso senza creare imbottigliamenti che comporterebbero limitazione sia alla movimentazione interna/esterna (viabilità), e sia alla previsione di un prossimo sviluppo dell'ambito produttivo verso Est, come da orientamento PATI. Non si tratta dell'urbanizzazione primaria di un ambito circoscritto, quale può essere una strada di lottizzazione, ma di raccordi stradali all'interno di un comparto produttivo intercomunale con viabilità di rilevanza provinciale.



Estratto Tavola 4.A Carta delle Trasformabilità (P.A.T.I. del Conselvano)

Con illustrazione dell'ambito del Piano Particolareggiato denominato "D.1/2" e dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico oggetto di Procedura VAS.

Contrariamente a quanto controdedito, la Tav. A03 prodotta in sede di integrazione mette in evidenza che la ditta non ha nemmeno tenuto in considerazione le infrastrutture da realizzare, occupando con l'installazione dell'impianto fotovoltaico parte delle aree su cui dovrebbero insistere le stesse.



Estratto Tavola A.03 Planimetria Generale Stato Futuro prodotta in sede di integrazione.
 Con illustrazione delle aree occupate dalla struttura fotovoltaica ed interessate dalle future infrastrutture necessarie per l'area di espansione

La previsione di una nuova area di espansione produttiva risulta necessaria ed indispensabile, in funzione alle richieste di aziende già insediate nella zona industriale, in quanto ad oggi non vi sono lotti disponibili. La presenza o meno di lotti "non edificati" non determina la disponibilità degli stessi alle aziende finitime, se gli stessi risultano di proprietà privata e non di proprietà lottizzante.

Si rammenta che l'area d'intervento, oggetto di pianificazione da tempo per l'ampliamento della zona industriale poi arenata a causa delle condizioni economiche delle ex ditta Lottizzante Attiva spa, è stata interamente acquisita all'asta dalla ditta richiedente a seguito del fallimento della stessa Attiva spa; cosa quest'ultima che solo poche imprese possono permettersi, e certo, non di piccole-medie dimensioni.

Questi eventi "non prevedibili" vanno a determinare, oggi, l'esigenza "concreta e reale" di un'azione di PIANIFICAZIONE da parte dell'Amministrazione comunale, atta al controllo responsabile dello sviluppo del territorio, individuando nuove aree di espansione in attuazione a piani sovraordinati e monitorando le iniziative oggi proposte senza che le stesse possano interferire con le future. Pertanto la controdeduzione esposta dalla Chiron Energy in tema di "saturazione dell'area" risulta infondata.

In relazione alla richiesta di dimostrare la condizione impartita dall'art. 10 bis della L. 34/2022, si fa presente che il rapporto di copertura del 60% massimo deve essere conteggiato in riferimento all'area di proprietà e non come dimostrato in funzione all'intero comparto produttivo intercomunale (Conselve, Bagnoli di Sopra ed Arre). Si sottolinea che la disposizione va in deroga agli strumenti urbanistici comunali ed ai relativi indici di copertura, pertanto il calcolo prodotto e relativa dimostrazione non risulta corretto.

In merito alle motivazioni indicate per la deroga dell'altezza della recinzione (normata dall'art. 60 del RET vigente) quali "sicurezza ed inaccessibilità dell'area a terzi non autorizzati", si denota che le stesse non sono suffragate da esigenze specifiche e/o normative legate all'attività da insediarsi, ma più alla mera definizione di "delimitazione/recinzione". Quest'ultima risulta opportunamente normata all'art. 60 del RET, e prevede un'altezza di ml 1.50. Le motivazioni addotte in sede d'integrazione risultano pertanto generiche ed ingiustificate.

L'ultima controdeduzione, relativa alla ns. nota prot. 11973 del 23/12/2022, risulta non pertinente. La DCC n. 17 del 23/06/2022 ad oggetto "Adozione di Variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 lett. E) della LR 61/85 per la nuova disciplina urbanistica (riconferma) delle previsioni urbanistiche relativamente a "Nuove infrastrutture ed aree per servizi" soggette a decadenza (comb. Disp. Art. 13, c. 14 della LR 14/2017 con art. 18, c. 7 della LR 11/2004), non presenta alcuna relazione alla destinazione propria dell'area produttiva oggetto d'intervento. Di contro, suddetto provvedimento assunto in base ad una norma di livello superiore (art. 18 LR 14/2017), è volto a ri-confermare gli interventi infrastrutturali presente nel PRG e sopra ribaditi (rotatoria ed allargamento tratto di via G. Mameli).

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa agli Interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati".

Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, nota acquisita al prot. reg. con n. 204304 del 17.04.2023.

In riferimento alla pubblicazione dell'avviso pubblico in data 28/03/2023 sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle integrazioni al progetto in oggetto, si rileva che non è stata effettuata la verifica della compatibilità idraulica secondo quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), come già richiesto dalla scrivente al punto 2 della nota n. 13905 del 23/12/2022.

Pertanto si esprime parere non favorevole all'intervento in oggetto in quanto non risulta coerente secondo quanto richiesto dalle soprarichiamate Norme Tecniche di Attuazione.

8. VALUTAZIONI

QUADRO PROGETTUALE

Il progetto prevede la realizzazione di un lotto di impianti fotovoltaici a terra della potenza complessiva di 26.669,5 kW costituito da n.4 impianti.

L'impianto sarà di tipo fisso, senza parti in movimento, i moduli fotovoltaici saranno esposti a sudovest e un'inclinazione rispetto al piano orizzontale di 25°.

La superficie attiva complessivamente installata di pannelli fotovoltaici risulterà di circa 125.042 m², mentre la superficie dei pannelli proiettata a terra risulterà pari a 113.326 m².

L'estensione complessiva dell'area recintata risulta pari a circa 294.502 m².

L'impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale con un cavidotto: la soluzione tecnica, individuata da edistribuzione con propria S.T.M.G. (codice rintracciabilità T0738959), prevede la costruzione delle nuove linee MT a 20 kV e di un nuovo tratto della linea MT esistente a 20 kV denominata "AGNA".

Tutte le linee saranno costituite da cavi con posa sotterranea. La lunghezza complessiva del cavidotto sarà pari a 2.780 m.

In riferimento alla documentazione integrativa prodotta dal proponente in risposta alle richieste di integrazioni della Regione del Veneto (nota n. 36504 del 20.01.2023), per i punti da 1 a 8, relativi ad aspetti progettuali, l'istruttoria svolta ha rilevato che gli elaborati integrativi diano riscontro alle richieste.

QUADRO PROGRAMMATICO

DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA E PIANIFICAZIONE COMUNALE

Esaminata la documentazione progettuale resa disponibile, in relazione al PTRC vigente, ai Piani di Area ed ai piani ambientali regionali, nonché alle tutele paesaggistiche di cui alla parte terza titolo I del D.Lgs. n. 42/2004 e, infine, alla L.R. 17/2022, si rileva quanto segue:

1. l'intervento di progetto ricade nei seguenti tematismi del PTRC vigente:
 - Tav 01a - Uso del suolo-terra: area Agropolitana;
 - Tav. 02 - Biodiversità: corridoio ecologico (area di intervento interessata parzialmente).
2. l'intervento di progetto ricade nel Comune di Bagnoli di Sopra il cui territorio, secondo i tematismi del PTRC vigente - Tav. 06 - Crescita sociale e culturale, risulta interessato dal "Percorso delle Corti Benedettine", ovvero ambiti territoriali bonificati dai monaci Benedettini e recuperati per la viticoltura;
3. l'ambito d'intervento ricade parzialmente in ambito sottoposto alle tutele di cui alla parte terza, titolo I del D. Lgs. n. 42/2004;
4. l'ambito d'intervento ricade in prossimità di una zona industriale/produttiva;
5. l'ambito d'intervento ricade parzialmente in un ambito territoriale particolarmente vulnerabile alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, ai sensi della L.R. 17/2022 art. 3 "individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione degli impianti".

Ciò premesso, l'istruttoria svolta ha evidenziato che:

- l'intervento risulta coerente con i contenuti del PTRC vigente;
- l'intervento risulta soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 non di competenza della scrivente Direzione;
- relativamente alla destinazione urbanistica vigente per l'area oggetto d'intervento, si prende atto delle considerazioni esposte dal Comune di Bagnoli di Sopra con nota del 23.12.2022 prot. comunale 11973, circa l'intervenuta decadenza delle previsioni urbanistiche a far data dal 25.06.2022, per effetto delle disposizioni dell'art 13 della L.R. 14/2017. All'attualità pertanto l'ambito di intervento risulta essere, secondo la disciplina dell'art. 33 della LR 11/2004, area non pianificata. Si evidenzia tuttavia che per l'area in esame permane la vocazione produttiva secondo le indicazioni strategiche, quindi non aventi valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, sia del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Padova (che ricomprende l'area nei poli produttivi di interesse provinciale da potenziare) che del Piano di Assetto Intercomunale del Conselvano (che la ricomprende nel consolidato produttivo e di rilievo comunale da ampliare).

UTILIZZO DELL'AREA DI INTERVENTO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Catastalmente i terreni interessati dall'impianto sono censiti al foglio n. 11, mappali 31, 35, 40, 41, 42, 45, 46, 48, e 49, ed al foglio n. 14, mappali 33, 34, 40, 41, 42, 50, 51, 80, 105, 107, 114, 124, 253, 255, 272, 288, 290, e 307 del comune di Bagnoli di Sopra.

Da verifiche eseguite sul fascicolo aziendale attraverso il portale AVEPA, tutti i mappali sopra elencati, nel quinquennio precedente la domanda, risultano condotti dall' AZIENDA AGRICOLA DESTRO ALBERTO (CF: DSTLRT88E28F382D), eccetto i mappali 124, 272, e 307 del foglio 14 che non risultano in capo ad alcun conduttore dell'azienda (ma trattasi di mappali di piccole dimensioni). I terreni su cui verrà realizzato l'impianto nel quinquennio precedente la richiesta risultano investiti a seminativo (mais, frumento) ed in minima parte ad aree di interesse ecologico ai fini PAC. Non sono state riscontrate colture

DOP- IGP, né a colture biologiche, in quanto il conduttore non risulta iscritto al registro SIAN dei produttori biologici.

L'area risulta inserita in zona produttiva ai sensi degli strumenti di pianificazione urbanistica sovra-comunale (PATI e PTCP).

NORMATIVA FOTOVOLTAICI

Si richiama l'art.10, comma 1, della Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra", il quale prevede che "le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge (23.07.2022), sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell'istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso".

Considerato che il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 è stato avviato dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia in data 02.05.2022, precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra" - vigente dal 23.07.2022 – si ritiene che pertanto trovi applicazione l'art. 10, comma 1 della Legge Regionale medesima.

Considerato che l'avvio del procedimento di autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 è precedente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022, si evidenzia che con riferimento ai criteri di individuazione dei siti e delle aree non idonee all'installazione di impianti solari fotovoltaici stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013, allegato A, l'area oggetto di intervento interessa parzialmente aree presuntivamente non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, in quanto interessa :

- *in parte Aree tutelate per legge individuate dall'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e*
- *aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrale dal Piano di Assetto idrogeologico (PAI).*

Con riferimento ai contenuti del D.M. 10.09.2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare l'allegato 3, Criteri per l'individuazione di aree non idonee, lettera f), si rileva che l'area oggetto di intervento interessa:

- *zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (parzialmente);*
- *aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali (parzialmente).*
- *aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;*

Va considerato, a tal proposito, che l'intervento in oggetto ricade interamente in area a pericolosità moderata (P1) nella cartografia del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) e che l'art. 16 del PGRA, dispone, al comma 3 che "dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia i Piani stralcio per la sicurezza idraulica e, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali".

Come evidenziato anche dal sopra citato parere del Ministero della Cultura, l'ambito di intervento interferisce, infatti, con la fascia di rispetto dello scolo Sardellon Sorgaglia, soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 con 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004.

Il vincolo paesaggistico, che si estende su entrambi i Comuni di Bagnoli di Sopra e Conselve, intercetta sia l'area di impianto dei pannelli sia l'elettrodotto interrato di collegamento alla rete elettrica nazionale.

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DA ALLUVIONI (PGRA)

Con riferimento alla pericolosità idraulica dell'area, si evidenzia che l'intervento in oggetto ricade interamente in area a pericolosità moderata (P1) nella cartografia del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022.

Al fine di verificare la coerenza dell'intervento con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del sopra citato Piano, con nota n. 36504 del 20.01.2023, è stata richiesta al proponente la seguente documentazione, sulla scorta di quanto evidenziato nella Nota dell'Autorità di bacino distrettuale Alpi orientali n. 13905 del 23.12.2022:

- l'attestazione del non superamento del rischio specifico medio R2 utilizzando l'applicativo HEROLite, disponibile sulla piattaforma SIGMA all'indirizzo <https://sigma.distrettoalpiorientali.it>;
- la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle N.T.A. (All. A punti 2.1 e 2.2);
- una adeguata documentazione tecnica (sezioni, prospetti) attestante che l'intervento sarà in ogni caso collocato a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna.

In riferimento alle integrazioni prodotte dal proponente, l'Autorità di bacino distrettuale Alpi orientali, con nota acquisita agli atti con n. prot. 204304 del 17.04.2023, ha rilevato che non è stata effettuata la verifica della compatibilità idraulica secondo quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato A alle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esprimendo parere non favorevole all'intervento in oggetto in quanto non risulta coerente secondo quanto richiesto dalle soprarichiamate Norme Tecniche di Attuazione.

Con riferimento a quanto previsto dalla DCR 05/2013, allegato A, lettere G ed H, sono state eseguite delle verifiche attraverso il database di AVEPA, dalle quali è emerso che tutti i mappali sopra elencati, nel quinquennio precedente la domanda, risultano condotti dall'AZIENDA AGRICOLA DESTRO ALBERTO (CF: DSTLRT88E28F382D), eccetto i mappali 124, 272, e 307 del foglio 14 che non risultano in capo ad alcun conduttore dell'azienda (ma trattasi di mappali di piccole dimensioni). I terreni su cui verrà realizzato l'impianto nel quinquennio precedente la richiesta risultano investiti a seminativo (mais, frumento) ed in minima parte ad aree di interesse ecologico ai fini PAC. Non sono state riscontrate colture DOP- IGP, né a colture biologiche, in quanto il conduttore non risulta iscritto al registro SIAN dei produttori biologici.

Rete Natura 2000

L'impianto e le relative opere di connessione interessano aree esterne ai siti della rete Natura 2000.

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022-2027

L'area di intervento ricade all'interno di una zona di ripopolamento e cattura (ZRC) ai sensi del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, approvato con Legge Regionale n. 2 del 28 gennaio 2022. Infatti, essa risulta interamente ricompresa nella ZRC identificata con il codice alfanumerico "ZRC_PD_051" e denominata "MORARO", individuata con la citata L.R. 2/2022 nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD). L'area era già presente con le medesime caratteristiche nelle precedenti pianificazioni faunistico venatorie regionali e provinciali. Con la documentazione integrativa il proponente ha specificato, nell'ambito del SIA, come siano garantiti i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 8 lettera b) della L. 157/92 e ss.mm.ii. e nel dettaglio:

- come venga mantenuta o eventualmente incrementata la consistenza e le densità di popolazione della specie *Lepus europaeus* (al momento nell'area ricompresa tra 10 e 20 indd./100 ha);
- come sia evitata la frammentazione della zona di ripopolamento e cattura in parola e garantito il passaggio della fauna;
- come sia garantita l'attività, necessaria, di cattura della fauna selvatica per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento ai fini della ricostituzione e della stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

▪ *come sia garantita la possibilità dell'attività di controllo delle specie problematiche o invasive, quali ad esempio volpe, nutria, cinghiale, corvidi e columbidi.*

In riferimento alle integrazioni prodotte dal proponente, si ritiene che:

1. vada privilegiata (per la lepre in particolare) la presenza anche o soprattutto in fregio alle aree ecotonali (ossia ai margini delle fasce arbustivo-arboree o alle aree perimetrali) la presenza di Medicago sativa (una fascia all'incirca di 5 metri) con copertura dal 75% al 100%;

2. vada garantito che il primo sfalcio sia tardivo (dal 15 giugno in poi) o ancor meglio un unico sfalcio annuale da metà agosto, anche in ragione del fatto che non si intende utilizzare o commercializzare il foraggio, che viceversa viene lasciato sul posto.

QUADRO AMBIENTALE

ILLUMINAZIONE E INQUINAMENTO LUMINOSO

Il proponente ha dichiarato che non verrà realizzato un impianto di illuminazione esterna.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

In merito alla matrice campi elettromagnetici, la documentazione presentata dal proponente è da ritenersi corretta ed esaustiva.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il proponente ha presentato il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo aggiornato in seguito alla richiesta di integrazioni. Si concorda con la numerosità dei campioni, il set analitico previsto e la profondità di analisi indicata. Il documento aggiornato inoltre risponde esaustivamente alla richiesta di integrazioni.

RUMORE

Per quanto riguarda la valutazione previsionale acustica, presentata dal proponente, si possono ritenere condivisibili le conclusioni riportate, nelle condizioni di esclusivo funzionamento delle sorgenti di rumore individuate in periodo diurno, che valutano il rispetto dei limiti assoluti e differenziali.

Il ricettore individuato che risulta essere più penalizzato è il ricettore R2, situato a 5 metri dal confine del terreno considerato dal progetto e che verrà interessato dal rumore proveniente prevalentemente da due coppie di inverter situate a distanze approssimativamente tra 160 e 200 metri dal ricettore. Si evidenzia che per tale ricettore viene stimato un valore di livello ambientale esterno di 51.5 dB(A) e un'attenuazione dovuto al foro finestra di 5 dB(A) che porta a considerare il valore di livello ambientale interno all'abitazione di 46.5 dB(A), e quindi la verifica del criterio differenziale non è applicabile essendo i livelli interni presso i ricettori inferiori a 50 dB(A) durante il periodo diurno.

L'istruttoria svolta ha evidenziato che ai fini della verifica della valutazione previsionale sarebbe opportuno prevedere una misura post operam dei livelli di rumorosità, in particolare presso il ricettore R2, e l'adozione di eventuali accorgimenti per diminuire la propagazione della rumorosità, se opportuni. Si ricorda a tal proposito che il riferimento per la verifica post operam è costituito dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, si concorda con le valutazioni effettuate e con la necessità di acquisire dai comuni interessati domanda di autorizzazione in deroga ai limiti per attività rumorosa a carattere temporaneo. Inoltre, si valuta positivamente la previsione di utilizzare barriere mobili in prossimità dei ricettori R1, R2 e R6 durante le operazioni di cantiere in vicinanza degli stessi, al fine di limitare il disturbo da rumore delle macchine operatrici.

9. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

- VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;
- il D.lgs. 29/12/2003 n. 387;
 - la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
 - il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
 - D.M. 10/09/2010;
 - la L.R. n. 4 del 18/02/2016;
 - la D.G.R. n. 1400/2017;
 - la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 5 del 31 gennaio 2013;
 - la Legge Regionale n. 2 del 28 gennaio 2022
 - la Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022;
- VISTA l'istanza di procedura di VIA presentata da Chiron Energy SPV_07 srl per l'intervento in oggetto con nota acquisita al prot. MiTE-45002 in data 11.04.2022;
- CONSIDERATO che, con nota prot. n. 153082 del 06.12.2022, il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento ed al proponente l'avvenuto completamento delle verifiche preliminari in merito alla procedibilità dell'istanza di VIA, nonché la pubblicazione dell'avviso al pubblico e l'avvio del procedimento amministrativo;
- CONSIDERATO che tale nota è stata acquisita dalla Regione del Veneto con il prot. n. 563015 del 06.12.2022 ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art.19 della L.R. n. 4/2016;
- ESAMINATA la documentazione integrativa prodotta dal proponente, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e pubblicata sul sito web ministeriale il giorno 28.03.2023;
- CONSIDERATO che in data 28.03.2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l'avviso di avvio una nuova consultazione in relazione alla documentazione integrativa;
- PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica, composto da n. 4 lotti per una potenza nominale complessiva di circa 26.669,50 kW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, in un'area di superficie di circa 30 Ha situata nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD);
- PRESO ATTO che il tracciato dell'elettrodotto interessa sia il Comune di Bagnoli di Sopra sia il Comune di Conselve (PD);
- CONSIDERATO che il progetto in esame è costituito da un impianto fotovoltaico di tipo fisso senza parti in movimento ubicato a terra e che i moduli installati saranno del tipo bifacciale, e verranno fissati a terra su strutture fisse, inclinati di circa 25° rispetto al piano campagna e con esposizione Sud Ovest;
- PRESO ATTO che in riferimento alle opere di connessione è prevista la posa di un collegamento totalmente interrato di lunghezza complessiva pari a 2780 m;

- CONSIDERATO che l'ambito d'intervento ricade in prossimità di una zona industriale/produttiva e che l'area risulta attualmente coltivata a seminativo;
- PRESO ATTO relativamente alla destinazione urbanistica vigente per l'area oggetto, delle considerazioni esposte dal Comune di Bagnoli di Sopra con nota del 23.12.2022 prot. comunale 11973, circa l'intervenuta decadenza delle previsioni urbanistiche del piano particolareggiato denominato "D1.2", a far data dal 25.06.2022, per effetto delle disposizioni dell'art 13 della L.R. 14/2017;
- CONSIDERATO che ad oggi, pertanto, l'ambito di intervento risulta essere, secondo la disciplina dell'art. 33 della LR 11/2004, area non pianificata;
- RITENUTO tuttavia, che per l'area in esame permanga la vocazione produttiva secondo le indicazioni strategiche, quindi non aventi valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, sia del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Padova (che ricomprende l'area nei poli produttivi di interesse provinciale da potenziare) che del Piano di Assetto Intercomunale del Conselvano (che la ricomprende nel consolidato produttivo e di rilievo comunale da ampliare);
- VISTO l'art.10, comma 1, della Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra", in base al quale *"le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge (23.07.2022), sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell'istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso"*;
- CONSIDERATO che il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 è stato avviato dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia in data 02.05.2022, precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra" - vigente dal 23.07.2022 – e che pertanto trovi applicazione l'art. 10, comma 1, della Legge Regionale medesima;
- CONSIDERATO che l'intervento di progetto ricade nei seguenti tematismi del PTRC vigente:
- Tav. 01a - Uso del suolo-terra: area Agropolitana;
- Tav. 02 - Biodiversità: corridoio ecologico (area di intervento interessata parzialmente);
- CONSIDERATO che l'ambito di intervento ricade parzialmente nella fascia di rispetto dello scolo Sardellon Sorgaglia, soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004;
- CONSIDERATO che con riferimento alla pericolosità idraulica dell'area, l'intervento in oggetto ricade interamente in area a pericolosità moderata (P1) nella cartografia del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 (nota prot. n. 598634 del 27.12.2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali);

RICHIAMATI

i contenuti del D.M. 10.09.2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare l'allegato 3, Criteri per l'individuazione di aree non idonee, lettera f), in riferimento ai quali, l'area oggetto di intervento interessa:

- aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (parzialmente);
- aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali (parzialmente);

RICHIAMATI

i contenuti di cui all'allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013, "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra", in riferimento ai quali, l'area oggetto di intervento interessa:

- Aree tutelate per legge individuate dall'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004;
- Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrale dal Piano di Assetto idrogeologico (PAI);

CONSIDERATO

che al fine di verificare la coerenza dell'intervento con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del rischio da Alluvioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022), con nota della Regione Veneto n. 36504 del 20.01.2023, è stata richiesta la seguente documentazione, sulla scorta di quanto evidenziato nella Nota dell'Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali, n. 13905 del 23.12.2022:

- l'attestazione del non superamento del rischio specifico medio R2 utilizzando l'applicativo HEROLite, disponibile sulla piattaforma SIGMA all'indirizzo <https://sigma.distrettoalpiorientali.it>;
- la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle N.T.A. (All. A punti 2.1 e 2.2);
- una adeguata documentazione tecnica (sezioni, prospetti) attestante che l'intervento sarà in ogni caso collocato a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna;

CONSIDERATO

che in riferimento alle integrazioni prodotte dal proponente e pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 28.03.2023, l'Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali, con nota acquisita agli atti con n. prot. 204304 del 17.04.2023, ha rilevato che non è stata effettuata la verifica della compatibilità idraulica secondo quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 dell'allegato A alle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), **esprimendo parere non favorevole all'intervento in oggetto in quanto non risulta coerente secondo quanto richiesto dalle soprarichiamate Norme Tecniche di Attuazione;**

PRESO ATTO

che con riferimento alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando la titolarità del M.A.S.E. nello svolgere anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza (art. 10, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) nell'ambito del procedimento di VIA statale in essere, si riscontra quanto segue (nota della della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV prot. n. 26989 del 16.01.2022):

Rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, le opere dell'impianto e quelle complementari e accessorie si realizzerebbero in un ambito che dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: Bufo viridis, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis, Falco columbarius. Per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto.

Per quanto sopra, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, e ciò può realizzarsi laddove sia escluso il coinvolgimento, diretto e indiretto, degli habitat di interesse comunitario e sia mantenuta l'idoneità degli ambienti nell'ambito territoriale interessato per le precitate specie di interesse comunitario, mediante interventi di miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per tali specie (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee). Le siepi perimetrali all'ambito dovranno presentare preferibilmente una struttura plurifilare e multiplana, di ampiezza non inferiore a 5 m (dall'asse mediano del fusto).

Si raccomanda che il monitoraggio sia esteso anche alle predette specie di interesse comunitario e che gli esiti dello stesso monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007). Infine, ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

VISTE

le seguenti note acquisite agli atti:

- prot. n. 585097 del 19.12.2022 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
- prot. n. 590102 del 21.12.2022 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- prot. n. 597054 del 23.12.2022 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- prot. n. 851 del 02.01.2023 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- prot. n. 598634 del 27.12.2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali;
- prot. n. 26989 del 16.01.2022 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
- prot. n. 27505 del 16.01.2023 della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia
- prot. n. 28003 del 17.01.2023 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- prot. n. 197709 del 12.04.2023 del Comune di Bagnoli di Sopra;
- prot. n. 204304 del 17.04.2023, dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali.

VALUTATE

le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

VISTI i contributi del gruppo istruttorio agli atti degli uffici regionali e i pareri pervenuti;

CONSIDERATO che, sulla base del parere dell'Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali acquisito il 17.04.2023 con n. 204304, non risulta possibile, ad oggi:

- esprimere un giudizio positivo in merito alla coerenza programmatica dell'intervento, con riferimento al vigente Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni da ultimo approvato con D.P.C.M. del 01.12.2022 (pubblicato in G.U.R.I. il 07.02.2023);
- valutare compiutamente l'idoneità dell'area all'installazione dell'impianto, in ragione del fatto che lo stesso, poiché ricade in area a pericolosità moderata P1 nel vigente PGRA, insiste su un'area afferibile ad "aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;" (D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", l'allegato 3, lettera f). L'art. 16 del PGRA, dispone infatti, al comma 3 che "dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia i Piani stralcio per la sicurezza idraulica e, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali";

VISTA la necessità di esprimere compiutamente ed in tempi utili il parere regionale endoprocedimentale nell'ambito del procedimento di VIA di competenza statale;

Tutto ciò premesso il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A. e il rappresentante Sistemi Territoriali S.p.A.), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, **un parere non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, in quanto lo stesso non risulta coerente alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), fatte salve tutte le considerazioni, i chiarimenti e gli approfondimenti utili puntualmente dettagliati al Capitolo 8 del presente Parere, che si richiede siano fatti propri da parte dell'Autorità Competente all'interno dell'iter di valutazione in ambito nazionale.**

Il Segretario del
Comitato Tecnico V.I.A.
F.to *Eva Maria Lunger*

Il Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
F.to *Dott. Luca Marchesi*

Il Direttore della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
F.to *Ing. Lorenza Modenese*

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
F.to *Avv. Cesare Lanna*




Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

ALLEGATO V

Norme tecniche di attuazione

Distretto delle Alpi Orientali



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 1 – OGGETTO, CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

1. Il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), nel seguito “Piano”, è redatto, adottato e approvato quale stralcio del piano di bacino a scala distrettuale e interessa il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel seguito “Regioni”, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e nel rispetto del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, pianificando e programmando le azioni e le norme d’uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di incolumità e di riduzione delle conseguenze negative da fenomeni di pericolosità idraulica ed esercita la propria funzione per tutti gli ambiti territoriali che potrebbero essere affetti da fenomeni alluvionali anche con trasporto solido.

4. Per il perseguimento delle finalità del Piano l’Autorità di bacino distrettuale può emanare direttive che individuano criteri e indirizzi per:

- a. la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e delle aree a rischio;
- b. la progettazione e l’attuazione di interventi di difesa per i dissesti idraulici;
- c. l’attuazione delle norme e dei contenuti del Piano.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme si intende per:

- **“vulnerabilità”** propensione di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di certa intensità;
- **“pericolosità”** probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo e in una data area;

- **“rischio”** probabilità che un fenomeno naturale o indotto dall’attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi, le infrastrutture o altri beni in un certo periodo di tempo e in una data area;
- **“mitigazione”** intervento o insieme di interventi, strutturali o non strutturali, diretti a ridurre la probabilità di conseguenze negative derivanti da eventi di dissesto idraulico;
- **“area fluviale”** l’area del corso d’acqua morfologicamente riconoscibile o all’interno della quale possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che la caratterizza anche in relazione alla piena di riferimento, nonché l’area delimitata dagli argini di qualsiasi categoria anche se non classificati e/o in attesa di classifica o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali.

ARTICOLO 3 – ELABORATI DEL PIANO

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a. *relazione generale* che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra i criteri applicativi per la definizione della pericolosità e del rischio idraulico, espone le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni e delle misure strutturali e non strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b. *cartografia* che rappresenta le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, le altezze idriche;
- c. *normativa di attuazione* che contiene la disciplina da osservare nelle aree a pericolosità idraulica, nelle zone di attenzione, nelle aree fluviali, nelle aree non mappate allo stato delle conoscenze.

ARTICOLO 4 – CLASSI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

1. Il Piano classifica il territorio esterno alle aree fluviali in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché in funzione delle aree e degli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

P3 (pericolosità elevata)

P2 (pericolosità media)

P1 (pericolosità moderata)

R4 (rischio molto elevato)

R3 (rischio elevato)

R2 (rischio medio)

R1 (rischio moderato)

ARTICOLO 5 – USO DEL TERRITORIO E CLASSI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

1. Le classi di pericolosità e di rischio costituiscono condizioni di riferimento per le attività di trasformazione e uso del territorio.
2. Le classi di rischio costituiscono altresì riferimento per la programmazione degli interventi di mitigazione strutturali o non strutturali e per i piani di emergenza di protezione civile.
3. Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano rispondono all'interesse generale di tutela degli ambiti territoriali considerati e di riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

ARTICOLO 6 – AGGIORNAMENTI DEL PIANO

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamento a fronte di:

- A.** errori materiali;
- B.** interventi di mitigazione;
- C.** nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- D.** nuove situazioni di dissesto.

2. Nel caso di cui alla lettera **A)** il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il parere della Conferenza Operativa, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul territorio adeguate forme di pubblicità.

3. Nel caso di cui alla lettera **B)**:

B1) le Regioni, a fronte di interventi da realizzare non compresi nell'allegato III del Piano e ai fini dell'acquisizione di un parere preventivo, presentano all'Autorità di bacino la documentazione di progetto e la valutazione delle nuove condizioni di pericolosità condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 1.1**);

- il Segretario Generale dell'Autorità di bacino convoca la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere preventivo sull'aggiornamento di Piano;

- ultimati i lavori il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il certificato di collaudo/regolare esecuzione e verificata l'effettiva corrispondenza delle opere eseguite alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Conferenza Operativa, provvede secondo le modalità di cui al punto **B2)**;

B2) il soggetto proponente, a fronte di interventi già realizzati, presenta all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento del Piano corredata dalla documentazione di collaudo/regolare

esecuzione e dalla valutazione delle nuove condizioni di pericolosità condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 1.1**);

- il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il parere della Conferenza Operativa e l'intesa della Regione territorialmente interessata, provvede all'emanazione del decreto di aggiornamento del Piano che viene trasmesso al Comune territorialmente interessato per l'affissione all'albo pretorio e per la raccolta delle osservazioni dei portatori di interesse che devono pervenire nel termine di 30 giorni. Le osservazioni pervenute, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, vengono trasmesse all'Autorità di bacino a cura dell'amministrazione comunale nei successivi 15 giorni;

- il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul proprio territorio adeguate forme di pubblicità.

4. Nei casi di cui alla lettera C):

- il soggetto proponente presenta all'Autorità di bacino una proposta di aggiornamento del Piano corredata dalla documentazione di supporto e dalla valutazione delle nuove condizioni di pericolosità condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 1.1**);

- il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, acquisito il parere della Conferenza Operativa e l'intesa della Regione territorialmente interessata, provvede all'emanazione del decreto di aggiornamento del Piano che viene trasmesso al Comune territorialmente interessato per l'affissione all'albo pretorio e per la raccolta delle osservazioni dei portatori di interesse che devono pervenire nel termine di 30 giorni. Le osservazioni pervenute, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, vengono trasmesse all'Autorità di bacino a cura dell'amministrazione comunale nei successivi 15 giorni;

- il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul proprio territorio adeguate forme di pubblicità.

5. Nei casi di cui alle lettere B) C), qualora in esito alle osservazioni pervenute il decreto di aggiornamento si renda suscettibile di variazioni, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino ne sospende la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale e convoca la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere e dell'intesa della Regione territorialmente interessata.

6. Nel caso di cui alla lettera D) il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta con decreto immediatamente efficace le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come zone di attenzione ai sensi dell'articolo 9. Il decreto è trasmesso al Comune territorialmente interessato, agli organi di Protezione civile, alla Regione competente e al Ministero della Transizione Ecologica che lo porta a conoscenza della Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile.

7. Le Regioni possono proporre modifiche agli interventi previsti nell'Allegato III del Piano. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, valutata la coerenza della proposta rispetto alle modalità

operative illustrate nell'Allegato II del Piano, convoca la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere e provvede all'emanazione del decreto di aggiornamento dell'elenco degli interventi. Il decreto è trasmesso al Comune territorialmente interessato, agli organi di Protezione civile, alle Regioni competenti e al Ministero della Transizione Ecologica che lo porta a conoscenza della Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile.

8. La valutazione delle nuove condizioni di pericolosità conseguente agli interventi di mitigazione comunicati dalle Regioni e già realizzati alla data di adozione del Piano, nonché alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato III del Piano, viene effettuata direttamente dall'Autorità di bacino, acquisito il certificato di collaudo/regolare esecuzione, secondo le modalità di cui al punto **B2**).

9. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui ai commi 3, 4, 5, l'Autorità di bacino e le Regioni definiscono specifiche modalità operative per garantire il tempestivo scambio di informazioni in fase istruttoria.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Le previsioni contenute nei piani di assetto e uso del territorio si conformano alle disposizioni del presente Piano.

2. I Comuni territorialmente interessati attestano nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica le eventuali classi di pericolosità e di rischio presenti.

3. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia devono essere tali da:

a. migliorare o mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, laddove possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d. non pregiudicare la realizzazione o il completamento degli interventi di cui all'Allegato III del Piano.

4. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica secondo quanto disposto dagli articoli 9, 10, 11, 12 lett. e), 13, 14.

5. I piani di emergenza di protezione civile devono tener conto delle aree classificate dal Piano ai fini dell'eventuale aggiornamento e dell'individuazione di specifiche procedure finalizzate alla gestione del rischio.

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

ARTICOLO 8 – PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN ASSENZA DI MAPPATURA

1. Le amministrazioni competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti verificano le condizioni di pericolosità idraulica del territorio per le aree non mappate dal Piano che siano:

a. soggette a dissesto idraulico per effetto di studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, dai consorzi di bonifica o per effetto di specifiche previsioni urbanistiche;

b. affette da documentato allagamento da corso d'acqua o costiero anche in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche.

2. Gli esiti della verifica, corredati dalla documentazione di supporto, vengono prontamente trasmessi all'Autorità di bacino ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6 comma 6. La valutazione delle condizioni di pericolosità e del rischio viene operata d'ufficio dall'Autorità di bacino che provvede entro 90 giorni dalla notifica del decreto al Comune territorialmente interessato alla classificazione dell'area e alla trasmissione del decreto di aggiornamento del Piano alla Gazzetta Ufficiale.

3. Il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente assicura sul proprio territorio adeguate forme di pubblicità.

ARTICOLO 9 – ZONE DI ATTENZIONE IDRAULICA

1. Sono definite zone di attenzione le porzioni di territorio individuate in cartografia con apposito tematismo ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto e a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità.

2. Le amministrazioni competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti subordinano le previsioni all'interno delle zone di attenzione all'avvenuto aggiornamento del Piano secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

3. Fino all'avvenuto aggiornamento del Piano possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui all'articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punti 2.1 e 2.2**) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2.

4. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 3.

ARTICOLO 10 – AREE FLUVIALI

1. Nelle aree fluviali possono essere consentiti previa autorizzazione idraulica della competente amministrazione regionale, laddove prevista, esclusivamente interventi funzionali:

- a. alla navigazione interna e da diporto;
- b. all'utilizzo agricolo dei terreni;
- c. alla difesa o mitigazione del rischio;
- d. alla realizzazione di infrastrutture di rete/tecniche/viarie relative a servizi pubblici essenziali, nonché di piste ciclopedonali, non altrimenti localizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;
- e. alla realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- f. all'asportazione di materiale litoide per la regimazione e la manutenzione idraulica.

2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1 lett. c) d) e) che interferiscono con la morfologia in atto o prevedibile del corpo idrico è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 3.1**).

3. Fino alla predisposizione dei programmi di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità di bacino fornisce alla competente amministrazione regionale il proprio parere in merito agli interventi di cui al comma 1 lett. f) che comportino un prelievo pari o superiore a 20.000 mc. Ai fini del rilascio del parere è richiesta la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 3.2**).

4. L'amministrazione regionale provvede direttamente alla programmazione e alla realizzazione di interventi sulle opere idrauliche nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dalla legge.

5. Gli interventi di cui al comma 1 non devono comunque determinare:

- a. riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico;
- b. situazioni di pericolosità in caso di sradicamento o trascinarsi di strutture o vegetazione da parte delle acque.

ARTICOLO 11 – PREESISTENZE NELLE AREE FLUVIALI

1. Sul patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente possono essere realizzati previa autorizzazione idraulica della competente amministrazione regionale, laddove prevista, esclusivamente interventi di:

- a. demolizione senza possibilità di ricostruzione;

- b.** manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, impianti produttivi artigianali o industriali, impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
 - c.** restauro e risanamento conservativo purché l'intervento e l'eventuale mutamento di destinazione d'uso siano funzionali a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti;
 - d.** sistemazione e manutenzione di superfici scoperte, comprese rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti.
- 2.** L'ampliamento di edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per una sola volta senza comportare mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale ed è subordinato alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punto 3.1**).
- 3.** Sono altresì consentiti gli interventi necessari in attuazione delle normative vigenti in materia di sicurezza idraulica, eliminazione di barriere architettoniche, efficientamento energetico, prevenzione incendi, tutela e sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio culturale-paesaggistico, salvaguardia dell'incolumità pubblica, purché realizzati mediante soluzioni tecniche e costruttive funzionali a minimizzarne la vulnerabilità.

ARTICOLO 12 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ ELEVATA (P3)

- 1.** Nelle aree classificate a pericolosità elevata, rappresentate nella cartografia di Piano con denominazione P3B, possono essere consentiti i seguenti interventi:
- a.** demolizione senza possibilità di ricostruzione;
 - b.** manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, impianti produttivi artigianali o industriali, impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
 - c.** restauro e risanamento conservativo di edifici purché l'intervento e l'eventuale mutamento di destinazione d'uso siano funzionali a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti;
 - d.** sistemazione e manutenzione di superfici scoperte, comprese rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti;
 - e.** realizzazione e ampliamento di infrastrutture di rete/tecniche/viarie relative a servizi pubblici essenziali, nonché di piste ciclopedonali, non altrimenti localizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, previa verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punti 2.1 e 2.2**);
 - f.** realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - g.** opere di irrigazione che non siano in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
 - h.** realizzazione e manutenzione di sentieri e di piste da sci purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio.

2. Sono altresì consentiti gli interventi necessari in attuazione delle normative vigenti in materia di sicurezza idraulica, eliminazione di barriere architettoniche, efficientamento energetico, prevenzione incendi, tutela e sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio culturale-paesaggistico, salvaguardia dell'incolumità pubblica, purché realizzati mediante soluzioni tecniche e costruttive funzionali a minimizzarne la vulnerabilità.

3. Nelle aree classificate a pericolosità elevata, rappresentate nella cartografia di Piano con denominazione P3A, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B nonché i seguenti:

- a. ristrutturazione edilizia di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- b. ampliamento degli edifici esistenti e realizzazione di locali accessori al loro servizio per una sola volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di sopra della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe delle altezze idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni;
- c. installazione di strutture amovibili e provvisorie a condizione che siano adottate specifiche misure di sicurezza in coerenza con i piani di emergenza di protezione civile e comunque prive di collegamento di natura permanente al terreno e non destinate al pernottamento.

ARTICOLO 13 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MEDIA (P2)

1. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

2. L'ampliamento degli edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per una sola volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 15% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di sopra della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe delle altezze idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni.

3. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui al comma 2 e dagli interventi di cui all'articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**All. A punti 2.1 e 2.2**) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2.

4. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 3.

5. Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti l'individuazione di zone edificabili è consentita solo previa verifica della mancanza di soluzioni alternative al di fuori dell'area classificata e garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2. L'attuazione degli

interventi diversi da quelli di cui al comma 2 e di cui all'articolo 12 resta subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**AII. A punti 2.1 e 2.2**).

ARTICOLO 14 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MODERATA (P1)

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3A, P3B, P2 secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici.
2. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (**AII. A punti 2.1 e 2.2**) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2.
3. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 2.
4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano.

ARTICOLO 15 – LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI

1. Nelle aree fluviali, in quelle a pericolosità elevata P3A e P3B, in quelle a pericolosità media P2, è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati.
2. Nelle aree a pericolosità moderata P1 la realizzazione di locali interrati e seminterrati è subordinata alla realizzazione di appositi dispositivi e impianti a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni esposti. Gli stessi devono essere idonei a garantire la sicura evacuazione dai locali in condizione di allagamento o di presenza di materiale solido.
3. Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, disciplinano l'uso del territorio e le connesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie anche assumendo determinazioni più restrittive rispetto alle previsioni di cui al comma 1 e 2.

ARTICOLO 16 – EFFICACIA DEL PIANO E COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA PIANIFICAZIONE DI BACINO

- 1.** Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso dell'adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale.
- 2.** Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano decadono le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).
- 3.** Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia i Piani stralcio per la sicurezza idraulica e, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.
- 4.** I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali continuano a esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.
- 5.** L'allegato B delle presenti norme disciplina l'utilizzo dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene delle aste fluviali del Brenta, Piave, Meduna e definisce principi generali per l'attuazione degli interventi di manutenzione idraulica.
- 6.** Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano riservate le competenze attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione che vengono esercitate secondo quanto disposto dalla rispettiva pianificazione di settore.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO A

1. Aggiornamento della mappatura della pericolosità ai sensi dell'articolo 6.

LETTERA A: ERRORI MATERIALI

Devono essere forniti tutti gli elementi tecnici e conoscitivi a supporto della proposta di modifica della carta della pericolosità. L'Autorità di Bacino procede alla verifica delle informazioni e all'eventuale proposta di modifica della cartografia.

LETTERA B: INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Le analisi elencate al paragrafo 1.1, differenziate per tipologia di fenomeno, devono essere effettuate sia nello stato di fatto che in quello di progetto per verificare che l'intervento non generi incremento di pericolosità dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa.

LETTERE C - D: NUOVE CONOSCENZE E NUOVE SITUAZIONI DI DISSESTO

Le analisi elencate al paragrafo 1.1, differenziate per tipologia di fenomeno, devono essere effettuate producendo la relativa documentazione.

1.1 METODO DI ANALISI

1.1.1 Alluvioni di pianura

Le analisi devono essere condotte producendo:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 1.1 dell'Allegato I per i tempi di ritorno di 30, 100, 300 anni;
- la modellazione con modello bidimensionale a fondo fisso sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 1.2 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 1.3 dell'Allegato I.

1.1.2 Alluvioni costiere

Le analisi devono essere condotte producendo:

- la modellazione idraulica secondo le indicazioni di cui al par. 2.1 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 2.2 dell'Allegato I.

1.1.3 Colate detritiche e alluvioni torrentizie

Nel caso in cui la proposta di aggiornamento abbia ad oggetto cartografia di Piano che identifica una conoide, si richiede la compilazione della scheda bacino-conoide, di cui all'Allegato 1A del Piano, ai fini della identificazione del fenomeno.

Nel caso di **colata detritica**:

la proposta di mappatura può essere effettuata con la metodologia speditiva di cui al par. 3.1 dell'Allegato I se gli interventi di mitigazione rientrano fra quelli previsti al par. 3.1.2. In caso contrario, è necessario applicare la metodologia dettagliata di cui al par. 3.2 producendo la seguente analisi:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 3.2.1 dell'Allegato I per i tempi di ritorno di 30, 100, 300 anni;
- la modellazione con modello bidimensionale bifase sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 3.2.2 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 3.2.3 dell'Allegato I.

Nel caso di **alluvione torrentizia**:

Le analisi devono essere condotte producendo:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.2 dell'Allegato I per i tempi di ritorno di 30, 100, 300 anni;
- la modellazione a fondo mobile in regime non stazionario con modello bidimensionale sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.3 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata;
- la proposta di mappatura della pericolosità secondo la procedura di cui al par. 4.1.4 dell'Allegato I.

1.2 SOFTWARE MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AUTORITÀ DI BACINO

L'Autorità di bacino mette a disposizione per la modellazione delle colate detritiche il modello DFRM scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>).

L'Autorità di bacino mette a disposizione il software HERO, scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>), per la redazione della proposta di aggiornamento delle mappe della pericolosità per tutti i tipi di fenomeno.

1.3 CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Le elaborazioni dovranno essere presentate all'Autorità di Bacino attraverso la piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>) secondo le modalità previste dalla medesima.

2. Verifica di compatibilità idraulica

2.1 METODO DI ANALISI

La caratterizzazione delle condizioni idrauliche nello stato di fatto e nello stato di progetto deve essere effettuata applicando le metodologie correlate alla tipologia di fenomeno di cui al punto 1.1 (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia), per verificare che l'intervento proposto sia in condizioni di sicurezza e non generi incremento di pericolosità dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa per un evento di piena caratterizzato da un tempo di ritorno pari a 100 anni.

In alternativa tali analisi possono essere condotte implementando un modello idraulico bidimensionale ad area limitata di adeguata estensione (almeno 2km a monte e a valle dell'area interessata) correlato alla tipologia di fenomeno (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia). Il modello nella configurazione esistente del territorio - stato di fatto - dovrà essere calibrato utilizzando come riferimento i risultati delle analisi prodotte dall'Autorità di bacino dalle quali consegue l'attuale mappatura del pericolo.

2.2 SOFTWARE MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AUTORITÀ DI BACINO

L'Autorità di bacino mette a disposizione per la modellazione delle colate detritiche il modello DFRM scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>).

L'Autorità di bacino mette a disposizione il software HERO, scaricabile dalla piattaforma SIGMA (<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/>), per la valutazione del pericolo e del rischio per tutti i tipi di fenomeno.

3. Interventi nelle aree fluviali ai sensi dell'articolo 10 e 11.

3.1 METODO DI ANALISI

Le analisi da effettuarsi sia nello stato di fatto che in quello di progetto devono essere condotte mediante:

- una relazione idrologica secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.1 dell'Allegato I per un tempo di ritorno di 100 anni;
- la modellazione a fondo mobile in regime non stazionario con modello bidimensionale sulla base degli idrogrammi di cui al punto precedente secondo le indicazioni di cui al par. 4.1.2 dell'Allegato I;
- una relazione idraulica comprensiva della descrizione dell'attività modellistica effettuata.

3.2 ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE

Al fine di poter valutare gli effetti dell'intervento è necessario produrre:

- un bilancio del trasporto solido al fondo comprensivo di un confronto fra i flussi di sedimento e i volumi di asportazione previsti nell'intervento in oggetto e negli altri possibili interventi di asportazione che insistono sullo stesso corso d'acqua;
- un'analisi dettagliata dell'evoluzione planoaltimetrica del corso d'acqua oggetto dell'intervento (per un tratto di lunghezza significativa e su un intervallo temporale non inferiore a 50 anni) e delle tendenze evolutive future su un tempo scala di almeno 50 anni;
- a partire dalla configurazione morfologica finale di cui al precedente punto (evoluzione futura su un tempo scala di almeno 50 anni), un'analisi degli effetti dell'intervento per una lunghezza di almeno 2 km a monte e a valle dell'area interessata, con modellazione bidimensionale a fondo mobile in regime non stazionario dell'evento di piena centenario nello stato di fatto e nello stato di progetto. Le elaborazioni dovranno comprendere un confronto dettagliato fra i suddetti due scenari in termini di tirante idraulico, distribuzione spaziale della velocità della corrente e variazione delle quote del fondo pre e post evento;
- una relazione descrittiva dell'attività modellistica effettuata.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO B

Utilizzo dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene delle aste fluviali del Brenta, Piave, Meduna, è fondamentale principio di precauzione mantenere, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre, i livelli idrometrici dei serbatoi elencati in tabella entro le relative quote di salvaguardia, salvo il verificarsi, durante detto periodo, di eventi di piena.

Bacino	Serbatoio	Quota di salvaguardia (m s.l.m.)
Brenta	Corlo	252
Piave	Pieve di Cadore	667
	Santa Croce (Bastia)	381
Livenza	Ca' Zul	560
	Ca' Selva	460
	Ponte Racli	da stabilire volta per volta in funzione delle verifiche di stabilità del dissesto in località Faidona

2. Le eventuali operazioni di svasso controllato dei serbatoi del Corlo, Pieve di Cadore e Santa Croce (Bastia), hanno inizio a partire dal 1° settembre salvo la possibilità da parte della Regione Veneto di posticipare di non più di dieci giorni tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo; le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, sentite le competenti autorità idrauliche. La Regione del Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, può individuare ulteriori misure di contenimento dei livelli idrometrici del serbatoio di S. Croce (Bastia) nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 agosto, finalizzate alla salvaguardia idraulica delle aree rivierasche del torrente Rai e in particolare dell'area denominata Piana delle Paludi.
3. Le eventuali operazioni di svasso controllato dei serbatoi di Ca' Zul, Ca' Selva e Ponte Racli, hanno inizio a partire dal 1° settembre salvo la possibilità da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali di posticipare di non più di dieci giorni tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo; le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, sentite le competenti autorità idrauliche.
4. La Regione Veneto e l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali possono, secondo le rispettive competenze, procedere motivatamente alla modifica dei parametri temporali e di quota idrometrica, in relazione alla mutata distribuzione temporale dei regimi di piena, alla

mutata pericolosità idraulica delle tratte fluviali sottese dai serbatoi oppure alla mutata officiosità delle opere di scarico.

5. I soggetti gestori forniscono alla Regione del Veneto e all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, secondo le rispettive competenze, tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali dei commi precedenti.

Principi generali di manutenzione idraulica

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10 delle norme tecniche di attuazione del Piano, gli interventi di manutenzione idraulica che determinano asportazione di materiale litoide devono garantire:
 - l'assetto morfodinamico del corso d'acqua, la funzionalità ecosistemica e la conservazione della biodiversità, tenuto conto degli obiettivi di qualità ambientale dettati dall'art. 4 della direttiva 2000/60/CE;
 - la prioritaria destinazione degli esuberanti derivanti dall'asportazione di materiale litoide al ritombamento delle eventuali sovraescavazioni;
 - la movimentazione o l'asportazione di materiale sulla base di punti fissi o sezioni, necessari per verificare l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale nel tempo, curando di salvaguardare o ricostruire il piano di divagazione ed espansione per prevenire ed evitare dannose incisioni dell'alveo.
2. Gli interventi pubblici e privati ricadenti all'interno dell'area fluviale del Cellina-Meduna delimitata a nord dalla diga di Ravedis sul torrente Cellina e dalla traversa di Ponte Maraldi sul torrente Meduna e a sud dalla sezione di attraversamento della S.S. n. 13, devono favorire l'incremento della permeabilità, salvaguardare la capacità di spagliamento delle acque, favorire il recupero delle aree oggi non disponibili alla libera espansione dei corsi d'acqua, assicurare il ripascimento del materiale solido nel successivo trasporto verso le parti medie e basse del sistema fluviale.
3. Le attività di manutenzione degli apparati di foce e dell'arco litoraneo, qualora comportanti il dragaggio dei fondali, devono privilegiare l'utilizzazione del materiale asportato per il ripascimento dei litorali previa verifica di caratterizzazione fisica, chimica, biologica e ambientale, secondo la normativa vigente.

**Nota ADB trasmessa a mezzo PEC a
alpiorientali@legalmail.it**

Spett.le
**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI**
Palazzo Michiel Dalle Colonne
Cannaregio 4314
30121 – Venezia (VE)

MILANO,
15.05.2023

**Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica costituito da n. 4 lotti “Bagnoli 1”, “Bagnoli 2”, “Bagnoli 3” e “Bagnoli 4”, nel comune di Bagnoli di Sopra (PD) - Via Goffredo Mameli snc.
RIF. CODICE PROGETTO N. XIII/2022.
RIF. CODICE PROCEDURA STATALE (ID_VIP/ID_MATTM) 8312.
RISCONTRO NOTA PROT. N. 13905/2022 DEL 23.12.2022.
RISCONTRO NOTA PROT. REGIONALE N. 204304 DEL 17.04.2023.**

Il sottoscritto PAOLO PESARESI, nato ad ANCONA il 03.02.1978, in qualità di Legale Rappresentante della Società CHIRON ENERGY SPV 07 S.r.l., con sede legale in via Bigli n. 2, Milano (MI), Codice Fiscale e Partita IVA 12032120961 e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, REA MI-2636054,

PREMESSO

- Che, in data 18.01.2023, si è tenuta la seconda seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale statale di cui al codice MATTM 8312, ai fini dell’espressione del parere regionale di competenza;
- Che, nell’ambito della seduta suddetta, con il parere prot. n. 13905/2022 del 23.12.2022, Codesta Spett.le Autorità si è espressa come di seguito riportato:

L’intervento in oggetto ricade interamente in area a pericolosità moderata (P1) nella cartografia del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022.

Ciò premesso si, rappresenta che, al fine di verificare la coerenza dell’intervento con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del sopra citato Piano, è necessario acquisire la seguente documentazione:

1. *l’attestazione del non superamento del rischio specifico medio R2 utilizzando l’applicativo HEROlite, disponibile sulla piattaforma SIGMA all’indirizzo <https://sigma.distrettoalpiorientali.it>;*
2. *la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle N.T.A. (All. A punti 2.1 e 2.2);*

CHIRON ENERGY SPV 07 S.r.l.

Sede Legale: Via Bigli 2, 20121 – Milano | Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale e n. iscriz. al Registro delle Imprese: 12032120961 | Numero REA: MI - 2636054
Società a socio unico | Soggetta a Direzione e Coordinamento di Chiron Energy Capital S.p.A.
PEC: crv.07@pec.chironenergy.com | www.chironenergy.com

3. *una adeguata documentazione tecnica (sezioni, prospetti) attestante che l'intervento sarà in ogni caso collocato a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna.*
- Che, in data 22.03.2023, la Scrivente ha presentato formale documentazione integrativa nell'ambito del procedimento in corso;
 - Che, a seguito della presentazione della documentazione integrativa, con nota prot. regionale n. 204304 del 17.04.2023, Codesta Spett.le Autorità si è espressa *esprimendo parere non favorevole all'intervento in oggetto in quanto non risulta coerente secondo quanto richiesto dalle [...] Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni, così come riportato nel Decreto Regionale n. 20 del 03.05.2023, trasmesso alla Scrivente con nota prot. n. 0245060 del 08.05.2023 (cfr. ALLEGATO 01 pag. 58/60);*
 - Che l'espressione del parere di cui al punto precedente ha determinato l'esito negativo del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. (cfr. ALLEGATO 01 pag. 60/60);

CONSIDERATO

- Che l'intervento ricade interamente in area a pericolosità moderata P1;
- Che l'attestato di rischio idraulico, ricavato tramite l'applicativo *HEROlite* e trasmesso dalla Scrivente in data 22.03.2023 (cfr. ALLEGATO 02), ha prodotto il seguente risultato:
"Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico $\leq R2$ ";

CHIARISCE

- Che, secondo quanto previsto dall'art. 14 *Aree classificate a pericolosità moderata (P1)*, comma 2, delle N.T.A. del P.G.R.A. 2021-2027, *l'attuazione degli interventi [...] è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica [...] (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2* (cfr. ALLEGATO 03);
- Che, vista l'attestazione di non superamento del rischio idraulico R2 emessa dall'applicativo *HEROlite* del sistema SIGMA e viste le N.T.A. del PGRA 2021-2027, l'intervento di cui trattasi risulta esente dallo svolgimento della verifica di compatibilità idraulica;

EVIDENZIA

- Che la valutazione svolta nella presente istruttoria risulta del tutto anomala rispetto ad analoghe analisi ed espressioni prodotte da Codesta Spett. Autorità (nonché il Genio Civile della Regione Veneto) all'interno di procedimenti autorizzativi del tutto simili in contesti analoghi (cfr. ALLEGATO 04);

CHIEDE

- Che venga urgentemente rivalutato il parere non favorevole espresso in sede di Comitato Tecnico Regionale V.I.A. stante le previsioni normative succitate o che chiarisca i motivi per cui, per il progetto di cui trattasi, verrebbe meno l'esenzione disposta dall'art.14 delle N.T.A. del P.G.R.A. 2021-2027;

PRECISA

- Che l'espressione di Codesta Spett.le Autorità, disallineata rispetto alle previsioni normative e, pertanto, immotivata, sta irrimediabilmente inficiando lo sviluppo dell'iniziativa con il rischio di generare ingenti danni alla Scrivente.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti si prega di contattare l'Ing. Massimo Gaggiotti al numero di telefono +39 392 1665774 o all'indirizzo e-mail prc@chironenergy.com.

Distinti saluti

CRV 07 S.r.l.
LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Paolo Pesaresi

ALLEGATI:

01. DDR N. 20 DEL 03.05.2023

02. ATTESTAZIONE DI RISCHIO IDRAULICO DEL 10.03.2023

03. ALLEGATO V – NTA DEL PGRA 2021-2027 DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI

04. PARERI ALTRI PROCEDIMENTI



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Sede di Trento

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica costituito da n. 4 lotti “Bagnoli 1”, “Bagnoli 2”, “Bagnoli 3” e “Bagnoli 4”, nel comune di Bagnoli di Sopra (PD) - Via Goffredo Mameli snc.
RIF. CODICE PROGETTO N. XIII/2022.
RIF. CODICE PROCEDURA STATALE (ID_VIP/ID_MATTM) 8312.
RISCONTRO NOTA PROT. N. 13905/2022 DEL 23.12.2022.
RISCONTRO NOTA PROT. REGIONALE N. 204304 DEL 17.04.2023.
Parere tecnico

Dott. Paolo Pesaresi
Chiron Energy SPV 07 SRL
crv.07@pec.chironenergy.com

In riferimento alla nota del 15/05/2023, acquisita al protocollo di Ente n. 7396 del 16/05/2023, si rappresenta quanto segue.

Il Comune di Bagnoli di Sopra, con nota acquisita al protocollo di Ente n. 13698 del 21/12/2022, rilevava che la trasformazione dell'area della zona industriale del conselvano in area per impianti di fotovoltaico a terra di grandi dimensioni, non appare in linea con le aspettative della programmazione urbanistica territoriale e con le scelte del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) che ha individuato nell'area l'insediamento di attività produttive industriali, commerciali o artigianali.

Pertanto si conferma parere non favorevole in quanto la verifica della compatibilità idraulica diventa condizione abilitante all'intervento in oggetto secondo il combinato disposto degli articoli 7, 13 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGRA.

Tale parere potrà essere rivisto dalla scrivente nel caso in cui sia consegnata la documentazione richiesta con l'eventuale adeguamento progettuale ai risultati della verifica di compatibilità idraulica.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PIANIFICAZIONE E TUTELA DAL
RISCHIO DA ALLUVIONI

Ing. Michele Ferri

www.alpiorientali.it
segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it
Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

**COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA***PROVINCIA DI PADOVA*

Piazza Martiri d'Ungheria n. 1 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Numero 16 Del 23-06-2022**

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO (PRG) DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO - AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 10 DELLA L.R. 14/2017

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 21:05, nella sala consiliare sita nella Sede Municipale, in Piazza Martiri d'Ungheria n. 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Milan Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Reffo Ersilio

Milan Roberto	P	Bergo Luca	P
Tiberto Elisa	P	Traversi Luca	P
Ruzzon Matteo	P	Franzolin Tiziano	P
Angeli Massimo	A	Buratto Roberto	P
Casonato Marra	A	Bussolo Cristina	P
Pinato Pamela	P	Capuzzo Alessio	P
Angeli Ilaria	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei consiglieri :

Tiberto Elisa

Ruzzon Matteo

Buratto Roberto

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO (PRG) DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO - AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 10 DELLA L.R. 14/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO MILAN ROBERTO: E' una proposta legata al precedente punto di richieste di proroga con relativa riconferma o decadenza delle previsioni urbanistiche relativa alle aree di trasformazione o espansione. Con l'approvazione della variante si stabiliscono le parti di territorio interessate dagli ampliamenti di tutti i generi con aree di espansione della zona industriale, commerciale e residenziale. Da segnalare l'espansione dell'area ad est della zona industriale in cui sono stati acquistati 30 ettari per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

CONSIGLIERE BUSSOLO CRISTINA: nella delibera consiliare n° 24 del 30.07.2019 si è precisato che si eliminava il vincolo militare della ex base militare e che tali terreni venivano classificati in zona F2 e F3. Le zone F2 e F3 sono aree ad insediamento diroccato e aree ad insediamento in corso di costruzione.

Le F2 e le F3 per loro classificazione non sono zone agibili.

SINDACO MILAN ROBERTO: I terreni dell'ex base logistica sono stati trasformati in zona F2 : zona a servizi di interesse comune. Mentre la ex base lancio è stata classificata in zona F3 : aree attrezzate a parco gioco e sport. La loro destinazione è perfettamente in linea con il loro utilizzo attuale. Se ha dei dubbi può rivolgersi al competente ufficio tecnico.

CONSIGLIERE BUSSOLO CRISTINA: prendiamo atto delle insufficienti informazioni fornite.

SINDACO MILAN ROBERTO: ribadisco che le informazioni fornite sono a mio avviso sufficienti e chiare. Se ha una convinzione e opinione diversa ne può chiedere spiegazioni all'ufficio tecnico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Bagnoli di Sopra è dotato di Piano Regolatore (P.R.G.) approvato con delibera della Giunta Provinciale n° 24 del 24/02/2011.
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2013 è stata approvata una variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50 comma 4 lett. B) della L.R. 61/85 relativa alle modifiche al Piano Particolareggiato del Centro Storico.
- Con delibera di Consiglio Comunale, n. 11 in data 5/06/2015 è stata approvata una variante al PRG ai sensi dell'art. 50 comma 4 lett. H) per la realizzazione di una nuova area a servizi connessa all'aviosuperficie.
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2016 è stata approvata una variante al PRG ai sensi dell'art. 50 comma 4 lett. F) della L.R. 61/85 per lavori di collegamento del depuratore di Conselve al Canale Gorzone.
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 08/07/2017 è stata approvata la variante n. 5 al Piano Particolareggiato del Centro Storico per modifiche alla viabilità di incrocio tra la S.P. 92 a la S.P. 5 – Piazza Martiri d'Ungheria e Piazza Marconi.
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2019 è stata approvata una variante relativa a "varianti verdi e modifica alle NTO delle zone produttive.
- Con Delibera C.C. n. 24 del 30/07/2019 ad oggetto "Controdeduzioni alla osservazione formulata alla variante parziale al PRG adottata con DCC n. 32 del 12/12/2018 ai sensi dell'art. 50 c. 3 LR 61/85 e dell'art. 48 della LR 11/2004" si è concluso il procedimento per la trasformazione urbanistica in zona "F/2-F/3" e l'eliminazione del vincolo militare sulle aree di proprietà comunale "zona logistica-porzione sud" e "zona lancio" dell'ex base Aeronautica Militare in via G. Galilei;
- con Delibera C.C. n. 11 del 28.04.2021 è stato approvato il Regolamento Edilizio Tipo;
- Con conferenza dei servizi in data 05.07.2011 e ratificato con delibera di Giunta provinciale n. 191 del 23.07.2012 è stato approvato il PATI tematico del Conselvano in cui è inserito il Comune di Bagnoli di Sopra. E' in corso di redazione il PAT per i tematismi non contemplati nel PATI.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2021 è stata adottata la variante al PRG di adeguamento alla L.R. 14/2017 (contenimento del consumo di suolo).

VISTA la sopravvenuta Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica;

ACCERTATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 246 del 03/11/2020 è stato conferito incarico tecnico all'arch. Lino De Battisti di Montagnana, per la redazione della variante al PRG. di adeguamento alla LR 14/17;

VISTO che con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicato sul BURV n. 51 del 25.05.2018), la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali;

VISTO che con il medesimo provvedimento sono stati assegnati al Comune di Bagnoli di Sopra Ha 12,33 come quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2050;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/06/2021 è stata adottata la variante al P.R.G. di adeguamento alla LR 14/17, alle disposizioni di legge per il contenimento del consumo del suolo, redatta ai sensi dell'art.13 comma 10 della L.R. 14/2017;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione della variante in oggetto:

- la delibera e gli elaborati con la stessa adottati sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune alla Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune ;
- la variante al Piano è stata pubblicata e depositata dal 02/07/2021 al 03/08/2021;
- durante il periodo di pubblicazione e deposito del Piano e nei successivi 30 giorni, fino al 02/09/2021 non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che la variante allo strumento urbanistico ricade nei casi di esclusione di verifica di assoggettabilità a VAS in quanto trattasi di variante obbligatoria di adeguamento a norme e piano sovraordinati in forza delle disposizioni della DGRV n. 1366 del 18/09/2018;

ATTESO che in adempimento alle disposizioni della LR 14/2017 il Comune è tenuto ad approvare la variante di adeguamento allo strumento urbanistico (PRG);

RITENUTO pertanto di approvare la variante allo strumento urbanistico (PRG) di adeguamento alle disposizioni di legge per il contenimento del consumo del suolo a firma dell' arch. Lino De Battisti, in qualità di professionista incaricato , adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2021 e composta dagli elaborati elencati nella delibera di adozione:

- **Elaborati di progetto:**
 - ✓ Allegato A Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 – scala 1:10.000;
 - ✓ Allegato B Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017;
 - ✓ Allegato C Relazione Tecnica;
 - ✓ Allegato D; NTA stralcio
 - ✓ Allegato E schema Registro fondiario del consumo di suolo
- **Elaborati informatici:**
 - ✓ Supporto CD-ROM contenente gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 in formato. shp e gli elaborati di variante in formato .pdf.

RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento:

- Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11;
- Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 14;
- DGR n. 668/2018;

- L.R. n. 14 del 04/04/2019;
- DGR n. 1366 del 19/09/2018;
- TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di esprimere sulla presente proposta di deliberazione l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è inoltre necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

TUTTO ciò premesso;

IL SINDACO pone in votazione la presente deliberazione;

Su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti;

Con voti favorevoli n. 7 resi per levata di mano;

Con n. 0 voti contrari

Con n. 4 astensioni, da parte dei Consiglieri FRANZOLIN Tiziano, BURATTO Roberto, BUSSOLO Cristina e CAPUZZO Alessio, resi per levata di mano

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta.
2. di approvare la variante allo strumento urbanistico (P.R.G.) di adeguamento alla LR 14/17, redatta dall' arch. Lino De Battisti , composta dai seguenti elaborati:
 - *Elaborati di progetto:*
 - ✓ Allegato A Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 – scala 1:10.000;
 - ✓ Allegato B Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017;
 - ✓ Allegato C Relazione Tecnica;
 - ✓ Allegato D; NTA stralcio
 - ✓ Allegato E schema Registro fondiario del consumo di suolo
 - *Elaborati informatici:*
 - ✓ Supporto CD-ROM contenente gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 in formato. shp e gli elaborati di variante in formato .pdf;
3. di procedere ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n.33/2013, alla pubblicazione della variante al PRG sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente";
4. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica a provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla legge regionale n. 14/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti;

Con voti favorevoli n. 7 resi per levata di mano;

Con n. 0 voti contrari

Con n. 4 astensioni, da parte dei Consiglieri FRANZOLIN Tiziano, BURATTO Roberto, BUSSOLO Cristina e CAPUZZO Alessio, resi per levata di mano

DELIBERA

- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii, in considerazione dei termini entro i quali i Comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici alle disposizioni della legge regionale n. 14/2017.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO (PRG) DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO - AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 10 DELLA L.R. 14/2017 Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 11-05-22 Il Responsabile del servizio F.to Bianchi Stefano

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 11-05-22 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 27-06-2022

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 23-06-2022

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li, 07-07-2022

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

Copia conforme all'originale.

Bagnoli di Sopra, li 27-06-2022

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo